

TORNATA DEL 20 GIUGNO 1851

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Relazione dell'elezione del collegio di Garlasco — Svolgimento per la presa in considerazione del progetto di legge del deputato Bertolini, sul matrimonio — Parole del ministro dell'interno — Presa in considerazione — Discussione del progetto di legge per ampliamento della città di Torino — Emendamento del ministro dei lavori pubblici — Osservazioni dei deputati Michelini e Bellono — Discussione degli articoli — Emendamenti dei deputati Michelini e Mantelli — Questioni legislative in ordine alle espropriazioni per utilità pubblica — Osservazioni del ministro suddetto, e del deputato Deforesta, relatore — Emendamento Pallieri — Osservazioni dei deputati Gianone e Iosti — Nuovi cenni del ministro dei lavori pubblici — Osservazioni del deputato Depretis, e repliche del deputato Pallieri — Osservazioni ed emendamenti del deputato Sappa — Parole del deputato Bellono — Approvazione della questione pregiudiziale proposta dal deputato Iosti — Approvazione dell'articolo 1 emendato — Proposizione soppresiva del deputato Pallieri sull'articolo 2 — Osservazioni del relatore, e del ministro dei lavori pubblici — Approvazione dell'articolo 2 — Incidente sulla seduta a stabilire per relazione di petizioni — Votazione ed approvazione della legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

AIRENTI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del seguente sunto delle petizioni:

5971. Gallo Filippo, di Mondovì, rappresenta che, ottenuta facoltà, gli fu dato di rinvenire in prossimità di Vico una miniera di argilla, e che da tre piccoli filoni può arguire di trovarsi prossima una miniera di carbon fossile; i suoi mezzi di fortuna non permettendogli però di proseguire i lavori intrapresi da cinque anni, si rivolge alla Camera per conseguire dal Governo un mutuo di lire 10,000 onde ultimare le sue scoperte a vantaggio dell'industria nazionale.

5972. Il municipio di Vado invita la Camera di prendere in considerazione il progetto di stabilire un arsenale in tutta la militare marina nell'interno golfo della rada di quel territorio.

5973. Cerise, canonico della cattedrale di Aosta, nel rappresentare di avere sottoscritto pel monumento da erigersi in commemorazione della legge sul foro ecclesiastico, e di avere mossa quindi lite al capitolo della cattedrale stessa, il che indusse il vescovo di quella diocesi a proibirgli di celebrare la messa, ricorre alla Camera perchè solleciti dal Governo i suoi privati provvedimenti per ristabilirlo nel pieno esercizio dei suoi diritti, e reprimere gli abusi dell'autorità ecclesiastica.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. La Camera non essendo in numero, si procederà all'appello nominale.

(L'appello nominale è interrotto stante il sopraggiungere di un numero sufficiente di deputati.)

La Camera essendo in numero, pongo ai voti l'approvazione del processo verbale.

(È approvato.)

Il signor Filippo Maineri fa omaggio alla Camera di dodici copie di un suo libro intitolato: *Sul contratto civile del matrimonio.*

Saranno depositate nella biblioteca della Camera.

MARTINET. La pétition dont vous venez d'entendre lire le résumé, sous le numéro 5973 est présentée par monsieur le chanoine Cerise d'Aoste. Il se plaint de ce qu'ayant souscrit pour le monument destiné à manifester la satisfaction de la nation pour la promulgation de la loi qui a aboli le for ecclésiastique, et profité des dispositions qu'elle sanctionne pour intenter un procès contre le chapitre de la cathédrale d'Aoste par-devant le tribunal civil, ces circonstances ont suffi pour attirer sur lui, de la part de son évêque, l'interdiction de célébrer la messe, avec menace de maintenir cette censure, tant qu'il n'aurait pas retiré son instance, retracté par écrit ses principes et son adhésion à la loi abolitive du for ecclésiastique, et lâchement fait connaître quel confesseur avait pu l'absoudre après la manifestation de tels principes; et il demande à la Chambre qu'elle sollicite auprès du Ministère les mesures le plus promptes et les plus efficaces:

1. Pour le faire rétablir dans le plein exercice de tous ses droits canoniques;

2. Pour prévenir désormais le retour de ces étranges abus d'autorité des supérieurs ecclésiastiques;

3. Pour réprimer l'hostilité systématique de la faction cléricale contre le Statut et les lois qui en dérivent.

Ce simple exposé me paraît suffisant pour motiver la demande que je fais, pour que cette pétition soit rapportée d'urgence; car la Chambre, comme le Ministère, ne saurait tolérer, un seul jour, qu'un ecclésiastique soit puni par ses supérieurs, pour avoir obéi aux lois de l'Etat, pour avoir compté sur la volonté du Gouvernement et sur sa force pour les faire respecter contre les agressions trop flagrantes et trop souvent répétées d'une faction toujours ardente et toujours disposée à resaisir un pouvoir qui lui échappe et dont elle a tant abusé.

(È dichiarata d'urgenza.)

BROFFERIO. Col numero 1962 fu presentata alla Camera una petizione di un centinaio d'operai della maestranza dell'artiglieria, i quali si lagnano che sia stato loro accresciuto il servizio e diminuito lo stipendio. Io porgo calda preghiera alla Camera perchè le piaccia di decretare d'urgenza la relazione di questa petizione.

(È dichiarata d'urgenza.)

RELAZIONE DI UN'ELEZIONE.

CAVALLINI, relatore. Vengo a riferirvi intorno all'elezione fatta nel giorno 13 corrente mese dal collegio elettorale di Garlasco. Consta quel collegio di elettori numero 230, e di due mandamenti, ed è perciò diviso in due sezioni. Presero parte alla votazione elettori 190, 93 cioè in quello di Garlasco, ed altri 93 in quella di Gambolò. Il sacerdote Giuseppe Robecchi ebbe 177 voti, due furono dichiarati nulli, gli altri 11 andarono dispersi su altri sei candidati.

Il sacerdote Giuseppe Robecchi, avendo così riportato un numero di suffragi maggiore e della metà dei votanti e del terzo del totale numero degli elettori iscritti, venne proclamato deputato.

Nulla osta all'eleggibilità del sacerdote Giuseppe Robecchi, poichè esso alla parrocchia di San Pietro martire in Vigevano fece rinuncia sino dal mese di dicembre 1849; rinuncia che fu da quell'ordinario accettata. Le operazioni dell'elezione sono regolarissime, epperò l'ufficio III che rappresento ve ne propone unanime la conferma.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, pongo ai voti le conclusioni del III ufficio per la conferma dell'elezione del sacerdote Giuseppe Robecchi a deputato del collegio di Garlasco.

(La Camera convalida l'elezione.)

DISCUSSIONE E PRESA IN CONSIDERAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO BERTOLINI SUL MATRIMONIO.

PRESIDENTE. Sul finire della seduta di mercoledì il signor deputato Bertolini chiese che fosse posto all'ordine del giorno per quest'oggi lo sviluppo del suo progetto di legge sui matrimoni, di cui la Camera ha autorizzata la lettura (Vedi vol. *Documenti*, pag. 997); io per conseguenza do la parola al signor deputato Bertolini per questo sviluppo.

BERTOLINI. Signori, se una legge non imponesse al Governo l'obbligazione di presentare al Parlamento un progetto di legge inteso a regolare il contratto del matrimonio, posso assicurare la Camera che, o io, o alcuno de' miei amici già da gran tempo avremmo presentato un progetto su questa materia; ma siccome la legge del 9 aprile 1850 stabiliva in modo preciso e formale che il Governo dovesse presentare questa legge, noi abbiamo creduto meglio di temporeggiare e di dare così una manifesta prova di moderazione, lasciando al Ministero tutto l'agio di obbedire al disposto della legge prementovata.

Non fu che dopo avere veduto trascorrere ben 14 mesi senza che il Governo adempiesse alla sua obbligazione, che io, spintovi eziandio da molti de' miei amici, mi sono indotto a presentare il progetto che è ora sottoposto alla deliberazione della Camera per la presa in considerazione.

In una delle precedenti tornate ho sollevata incidentalmente una questione, sostenendo non essere forse necessario che la Camera pronunciasse la presa in considerazione di questa mia proposta, a motivo che essa non è altro che l'esecuzione di una legge già prima d'ora emanata, e non abrogata.

Questa questione io non la sollevorò più adesso, perchè credo che la presa in considerazione del progetto di legge da me presentato non possa dare luogo a dubbio; a me pare soltanto di dover dire alcune brevi parole sull'opportunità, sull'utilità, anzi sulla necessità di questa legge.

Io potrei in mio favore invocare la legge del 9 aprile 1850, imperocchè tutto ciò che è prescritto da una legge che non è abrogata, è sicuramente sempre opportuno, utile e necessario; ma vi ha di più. Tutti quelli i quali attendono agli studi forensi, tutti quelli che sono anche mediocrementemente versati nella legislazione civile ed ecclesiastica, vedono i gravi inconvenienti e le deplorabili conseguenze che derivano dall'urto che esiste fra la legge civile e l'ecclesiastica relativamente agli sponsali.

Non mi farò qui a svolgere tali inconvenienti, solo io li svolgerò qualora questa mia proposizione venga a sollevare opposizione su qualche banco della Camera. In tal caso mi riservo di replicare e di dimostrare, spero, fino all'evidenza, che questo stato di cose non può più continuare, e che una legge su questa materia non è solamente necessaria, ma urgentissima.

I principii direttivi del progetto che ho presentato alla Camera sono due, cioè: indipendenza intiera dello Stato dalla potestà ecclesiastica in quanto concerne il matrimonio, e libertà assoluta di coscienza dei cittadini.

Questi principii sono due fra le più nobili conquiste della grande rivoluzione francese del secolo passato, e fin qui la reazione non ha ancora potuto rapirglieli. Quello che era vero allora, e che come tale fu riconosciuto nel progresso del tempo, noi dobbiamo applicarlo. La legge del 9 aprile 1850 ha riconosciuto, non solo implicitamente, ma anche esplicitamente, che una legge su questa materia si doveva fare. Parmi dunque provata l'opportunità, l'utilità, la necessità della legge che ho presentato.

L'indipendenza assoluta dello Stato si ottiene collo stabilire che il matrimonio sia un contratto civile, col togliere al clero la tenuta dei registri concernenti gli atti di matrimonio, e col dare ai tribunali civili la cognizione delle controversie che relativamente ad esso possono insorgere.

La libertà individuale della coscienza poi si mantiene anche col progetto che ho avuto l'onore di presentare alla Camera, lasciando a ciaschedun cittadino la facoltà di celebrare il matrimonio secondo i riti della Chiesa alla quale egli appartiene, purchè però lo celebri anche civilmente avanti il pubblico ufficiale a ciò destinato.

Le altre disposizioni del progetto sono secondarie. Io ho ristretto la cerchia degli impedimenti; la legge ecclesiastica portava impedimenti nel matrimonio per causa di cognazione o di affinità sino al quarto grado di computazione canonica, il che significa sino all'ottavo grado di computazione civile.

Io all'incontro ho portato soltanto questo impedimento sino al terzo grado di computazione civile, cioè il matrimonio sarà proibito soltanto in linea collaterale, tra fratelli e sorelle, tra zio e nipote, tra nipote e zia.

Lo Stato avrà però per gravi motivi la facoltà di dispensare in questi due ultimi casi.

Del resto, quanto agli impedimenti derivanti da consan-

guineità od affinità in linea retta ascendente o discendente, il mio progetto è concorde colla legge ecclesiastica. Il matrimonio è assolutamente proibito sino all'infinito.

Ho creduto anche opportuno di portare a 18 anni per i maschi, ed a 15 per le femmine l'età prescritta per potere contrarre matrimonio.

Uno dei difetti che, a mio avviso, si scorgono nelle leggi ecclesiastiche, si è che esse pretendono di essere universali, anche in quelle cose stesse che concernono la disciplina.

La legge ecclesiastica stabilisce l'età di 14 anni pei maschi e di 12 anni per le femmine, perchè siano capaci di contrarre matrimonio.

Ognun vede che quest'età per noi, e per tutti i popoli di noi più settentrionali, è soverchiamente tenue, laddove sarà forse eccessiva in altre parti del globo.

Le altre disposizioni del progetto sono anche secondarie: esse derivano naturalmente dai principii direttivi che ho avuto l'onore di esporre alla Camera, oppure dalla natura stessa della materia che si tratta di regolare.

Io non farò dunque ulteriori parole a questo riguardo. Dirò solo che noi siamo vicini a separarci, e che, sebbene in quest'anno abbiamo votate moltissime leggi, nessuna è così importante come quella sulla quale ora si tratta di deliberare, perchè essa tocca alla costituzione della famiglia, e conseguentemente alla base principale della civile società.

Faccia la Camera che si dica che ella ha voluto perdurare nel voto espresso solennemente nella legge del 9 aprile 1850; faccia che i nostri concittadini, i quali sono astretti a sopportare le gravezze loro imposte colle leggi di finanza che abbiamo già votate e che saremo ancora per votare, possano almeno consolarsi con una legge benefica ed ansiosamente aspettata!

GALVAGNO, ministro per l'interno, reggente il Ministero di grazia e giustizia. Oppormi alla presa in considerazione del progetto di legge presentato dal deputato Bertolini nè il vorrei, nè il potrei; nol vorrei, perchè riconosco col preopinante l'utilità e l'opportunità di questa legge; nol potrei, perchè la materia sopra cui si raggira questa proposta non solo è già stata presa in considerazione dal Governo, ma fu presa ancora in considerazione dal Parlamento, quando votava la legge del 9 aprile dell'anno scorso. Solamente è mio desiderio che la Camera sia persuasa che il Governo nulla pretermise onde porsi in grado di presentare questa legge. Essa è argomento di ardue questioni (e qui rendo grazie al deputato Bertolini, il quale accennava alla gravità di queste difficoltà), questioni le quali furono ampiamente discusse e svolte dalla Commissione a cui venne dal Ministero affidato l'incarico di studiare questa materia, e non è che recentissimamente che venni accertato che essa è giunta, per così dire, al termine del suo lavoro, non avendo più d'uopo che di una sola seduta per coordinarlo.

Io pertanto non mi oppongo alla presa in considerazione del progetto di legge presentato dal deputato Bertolini, tanto più che non dubito che la Camera, nel rinnovare, per così esprimermi, lo stesso voto che ha già dato l'anno scorso, non vorrà, con questa nuova presa in considerazione, pregiudicare il progetto che sarà dal Ministero presentato, tostochè le verrà fatto possibile.

PRESIDENTE. Se niuno domanda la parola, pongo ai voti la presa in considerazione.

ASPRONI. Io non vorrei che passasse inosservata l'ultima proposizione del signor ministro Galvagno. Se noi prendiamo in considerazione questo progetto di legge, vuol dire che noi accetteremo tutte quelle parti che sembreranno consonanti

alla ragione, alla giustizia, alla civiltà dei nostri tempi. Ma non riferiremo mai questo voto al progetto che il signor ministro ci promette di presentare.

Quindi dal canto mio accetto per ora questo progetto, colla riserva di introdurvi e di trasfondere in esso le modificazioni e gli articoli più sapienti che per avventura potrà contenere la legge formulata dal Governo dopo lungo studio in tanto spazio di tempo.

BERTOLINI. Parmi che qui non vi possa essere dubbio alcuno. Se la Camera prende in considerazione il mio progetto, gli uffizi dovranno necessariamente deliberare intorno ad esso; ed ove il Ministero presenti in seguito il progetto che la Commissione da lui nominata sta elaborando, la Camera potrà in questo caso anche mandarlo agli uffizi, i quali decideranno quale dei due debba preferirsi, e quando rinvengano nell'uno e nell'altro delle disposizioni che possano facilmente collegarsi, il rapporto potrà farsi complessivamente: e purchè il mio progetto sia esaminato dagli uffizi, venga poi in discussione solo o unitamente a quello che il Ministero promette di presentare, io non ho a tal riguardo cosa alcuna in contrario.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la presa in considerazione del progetto di legge presentato dal deputato Bertolini.
(È preso in considerazione.)

DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULL'AMPLIAZIONE DELLA CITTÀ DI TORINO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge relativo ai piani d'ampliamento e d'allineamento della città di Torino. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 809.)

Il progetto di legge del Ministero è così concepito:

« Art. 1. L'approvazione dei piani d'ampliamento e di allineamento della città di Torino, che non furono prima d'ora sanzionati dal Governo, e la contemporanea dichiarazione di utilità pubblica delle opere nei piani stessi indicate, emaneranno per decreto reale, previo il parere del Consiglio comunale edilizio e del Consiglio di Stato.

« Art. 2. Per le espropriazioni a cui potesse dar luogo l'esecuzione dei piani anzidetti, si dovranno osservare le disposizioni delle regie patenti del 6 aprile 1839. »

La Commissione l'ha emendato in questo senso:

« Art. 1. L'approvazione dei piani d'ampliamento e di allineamento delle città e comuni, e la contemporanea dichiarazione di utilità pubblica delle opere nei piani stessi indicate, spetta al potere esecutivo.

« Tale approvazione e la relativa dichiarazione di utilità pubblica emaneranno per decreto reale, previo il parere degli edili.

« Art. 2. Per le espropriazioni a cui potesse dare luogo l'esecuzione dei piani anzidetti, si osserveranno le leggi vigenti. »

È aperta la discussione generale.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Il mutamento essenziale che ha introdotto la Commissione in questo progetto di legge è di estenderlo a tutte le città e comuni del regno, invece che di limitarlo alla sola città di Torino. Il Ministero lo aveva limitato alla città di Torino per l'importanza molto maggiore che ha la città capitale per se stessa, e per le condizioni attuali nelle quali essa si trova, e che fanno sì che ognuno riconosca l'assoluta necessità di facilitare la fabbricazione. Io aveva dunque limitato alla sola città di Torino

sul dubbio che, estendendolo, potesse da ciò derivarne cagione di ritardo e di difficoltà; e siccome era pressato da tutte le parti a decidere la questione, mi son limitato alla sola città di Torino. Ad ogni modo il Ministero è lontano dall'opporci a che quelle stesse norme, che la Commissione propone per la città di Torino, siano estese a tutto il regno. A malgrado di ciò, egli crede che, estendendolo a tutto il regno, sia necessario fare una modificazione all'articolo 1. In quest'articolo è pur vero che il Ministero stesso aveva vincolata l'approvazione dei piani per decreti reali a che fosse previamente sentito il parere del Consiglio comunale edilizio: veramente l'esposizione di questo paragrafo non era abbastanza chiara, ma era nell'intendimento del Ministero che questo parere dell'ufficio edilizio, che è un ufficio del Consiglio comunale, fosse sentito dallo stesso Consiglio prima di proporre i suoi piani; cioè che il Consiglio comunale facesse maturare tali piani dagli uomini d'arte, ne avesse il parere, e proponesse i piani stessi così maturati al Governo, il quale allora, quando ci fossero sòrti dubbi, avrebbe potuto consultare i suoi consiglieri ordinari in fatto d'arte; ma non pare conveniente che si vincoli il voto del Ministero, o almeno si voglia che esso illumini il suo voto, sentendo il parere di un ufficio ch'è municipale. Il Consiglio edilizio deve essere sentito dall'autorità da cui dipende.

In conseguenza di questo io proporrei nella redazione dell'articolo 1 una modificazione, la quale mi pare tanto più necessaria in quanto che si è estesa la disposizione della legge a tutto il regno. Questa modificazione diventa così indispensabile, perchè quest'ufficio edilizio non esiste già in tutte le città. Alcune città hanno una delegazione d'ornato, e queste delegazioni furono istituite, come si vede dal paragrafo 70 della legge del 1839 sull'espropriazione, espressamente per regolare i piani d'ornato nelle città.

Dunque dove non esiste l'ufficio edilizio si consulteranno queste delegazioni; ma potrà anche darsi che esse delegazioni non siano istituite in tutte le città o in tutte le grosse borgate, ed allora converrebbe istituire delle Commissioni speciali, poichè le proposizioni fatte dai municipi dovrebbero sempre essere illuminate da un ufficio d'arte prima di venire al Ministero, il quale poi, dove avesse dubbio sia nella parte amministrativa, sia nella parte tecnica, sentirebbe i suoi naturali consiglieri.

Io dunque proporrei che l'articolo 1 fosse redatto in questo modo:

« L'approvazione dei piani d'ampliamento e di allineamento delle città e comuni, adottati dai loro Consigli, previo il parere degli edili e delle delegazioni all'ornato, o d'una speciale Commissione d'arte espressamente istituita, e la contemporanea dichiarazione di pubblica utilità dell'opera nei piani stessi indicata, spettano al potere esecutivo; tali approvazioni e le relative dichiarazioni d'utilità pubblica emaneranno per decreto reale, sentito il Consiglio di Stato. »

Io ho riprodotta la condizione di sentire il Consiglio di Stato, come cosa che certamente non sgrava la responsabilità ministeriale, perchè è riconosciuto che il Ministero non è obbligato ad attenersi al suo Consiglio. Ad ogni modo, io crederei conveniente che si dovesse sentire il Consiglio di Stato, come composto appunto dei consiglieri della Corona, e che hanno una vigilanza generale in tutti gl'interessi dello Stato.

PRESIDENTE. La proposta del signor ministro dei lavori pubblici troverà suo luogo quando passeremo alla discussione degli articoli; ma finora è mio debito avvertire che siamo sempre nella discussione generale.

La parola è al deputato Michelini.

MICHELINI. Veramente la prima osservazione che sono per fare non ha tratto che alla sostanza della legge; ma giacchè il signor ministro dei lavori pubblici, nell'esposizione dei motivi del suo progetto, ci dice che il municipio di Torino, avvisando a procurare sufficiente spazio abitabile ai cittadini, faceva tracciare piani per altre più cospicue ampliamenti, se pongo mente all'alto prezzo stabilito dal municipio medesimo ai lotti che pose in vendita, sono condotto a porre in dubbio la verità di quest'asserzione.

Certamente non è qui il luogo opportuno di discutere quest'argomento, e di stabilire il prezzo dei lotti da venderci; tuttavia non sarà forse inutile la fatta osservazione per indurre il municipio a mettere di nuovo in vendita lotti che già lo furono, e fissare un prezzo minore, onde la vendita possa avere luogo. Nè vi è da temere che ne scapitino gli interessi della città, perchè, quanto maggiore sarà la concorrenza degli acquirenti, tanto maggiore sarà il prezzo cui saliranno i lotti.

Se il municipio adotterà questo suggerimento, allora il Ministero potrà dire con ragione che il municipio ha efficace volontà di ampliare le abitazioni della capitale.

Ora, se il presidente me lo permette, imitando il signor ministro, entrerò nella discussione dei termini con cui deve la legge essere concepita.

PRESIDENTE. Sarà meglio riservare questa questione quando si discuteranno gli articoli.

MICHELINI. Allora mi concederà la parola appena si discutano gli articoli.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Io non so come il signor Michelini possa consigliarmi di forzare la città di Torino a mettere all'incanto le sue proprietà a un prezzo piuttosto che a un altro; come vuole che io possa farlo? Potrei farlo con un privato? La città si accorgerà se le sue domande di prezzo sono o non convenienti, appunto dalle offerte che le si faranno: da quanto mi consta però ella ha già venduto alcuni spazi che le appartenevano a tal prezzo, che mostra non esagerate le sue domande, e che conferma appunto la necessità di nuove fabbriche; perchè certamente se non ci fosse questo bisogno, quelle aree non sarebbero state vendute a prezzo così alto.

Se poi la città possa riuscire a vendere o non vendere al medesimo prezzo il restante terreno che non è ancora deliberato, la città saprà calcolarlo e dare quelle disposizioni che crede; ma il Ministero non pensa ad ingerirsi negli interessi particolari del municipio di Torino.

BELLONO. Il signor deputato Michelini mostra di dubitare del buon volere che abbia il municipio di Torino di vedere sorgere un ingrandimento proporzionato ai bisogni della crescente popolazione.

Veramente non vedo come questa discussione possa avere tratto al merito della legge che trattasi di discutere.

Ad ogni modo, poichè il signor deputato Michelini ha creduto che prima che si entri nella discussione della legge possa avere qualche influenza lo schiarimento che chiede, io sono lieto di potergli dire che il municipio di Torino ha creduto che fosse suo preciso dovere di non esporre agli incanti la vendita dei terreni a Portanuova a prezzo inferiore di quello che possa calcolarsi il valore reale di quei fondi in comune commercio, quindi fu dedotta la stima di questi due elementi, dalla media dei contratti seguiti in tempi prossimi dei terreni vicini, secondariamente poi da perizie di ingegneri, di architetti e di persone intelligenti, e, quello che è più, da perizie giurate.

Nè credo che siasi errato nello stimare il valore di quei terreni; ove pure si fosse errato, era dovere del municipio di non discendere nella vendita ad un prezzo minore di quello che si credea corrispondente al valore reale.

Ad ogni modo l'esito stesso dei seguiti sperimenti ha pure giustificato, sino ad un certo punto almeno, la giustizia dell'estimo, in quanto che per la parte venduta, che corrisponde a circa un sesto forse del totale valore, si ottennero aumenti di prezzo, ed aumenti anche di qualche considerazione.

MICHELINI. Riconosco ancor io col signor ministro e col signor sindaco della città di Torino, che questa discussione meglio starebbe nel seno del Consiglio comunale, che in questo recinto.

Tuttavia, avendo il signor ministro assicurata la Camera delle intenzioni del corpo municipale di ampliare i fabbricati, mi è subito venuto in mente che il corpo municipale prendeva anzi una via opposta, stabilendo a certi lotti un prezzo tale, per cui non si rendevano vendibili, per cui pareva che più degli'interessi degli'inquilini gli stessero a cuore gli'interessi dei proprietari delle case.

Del resto, io non faccio proposizione di sorta, e spero che questa conversazione troverà eco nello stesso Consiglio comunale di Torino e produrrà qualche utile effetto.

BELLONO. Domando la parola per ribattere quest'ultima censura che il signor deputato Michelini, quantunque in luogo meno opportuno, secondochè riconosce egli stesso, ha pur voluto rinnovare contro il municipio di Torino.

Io dico, non era questione di proteggere nè gli acquirenti dei terreni fabbricabili, nè i proprietari delle case di Torino; la questione stava nel compimento di un dovere sacro; se la città può credere che un'area possa venderli al prezzo di cento, mancherebbe l'amministrazione municipale al principale, al più sacro de' suoi doveri, se si esponesse a venderla al prezzo di novanta. (Si! si!) Questa è l'unica osservazione che avevo a fare.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se intenda chiudere la discussione generale e passare alla discussione degli articoli.

(La Camera passa alla discussione degli articoli.)

Darò ora la parola al signor Michelini sull'articolo primo.

MICHELINI. Io approvo in gran parte gli emendamenti che vorrebbe proporre il signor ministro dei lavori pubblici all'articolo primo di questo progetto di legge della Commissione.

Veramente non vedo come possa spettare agli edili il dare un parere circa le opere di cui si tratta: la proposizione di tali opere deve spettare unicamente ai Consigli comunali, i quali soli ne hanno la responsabilità. I Consigli comunali poi possono consultare gli edili, i quali non sono che un'emanazione del corpo comunale.

Se non che mi sembra che non solo il parere, ma bensì la proposizione del Consiglio comunale deve precedere...

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. (Interrompendo) Se il signor Michelini avrà la bontà di leggere...

PRESIDENTE. Favorisca di non interrompere.

MICHELINI. Se ho capito male, il signor ministro dirà le sue ragioni. Frattanto al secondo alinea della Commissione io propongo di sostituire il seguente emendamento:

« Tali approvazioni e dichiarazioni emaneranno sulla proposta del Consiglio comunale per decreto reale. »

I Consigli comunali poi si varranno degli edili, oppure, in quei luoghi in cui non vi sono edili, degli ingegneri addetti ai municipi.

Io spero che di questa legge si approfitteranno non solo le città cospicue, ma anche i borghi. Giova sperare che nel nostro paese accadrà ciò che si pratica nell'America del sud, ove si fanno piani di abbellimenti e si stabiliscono le linee delle città, ancorchè città non vi siano. È meglio prendere siffatta disposizione per il futuro, perchè quando una città è fatta, non è cosa sì lieve il gettare a terra le case laddove, stabilendo piani di abbellimento e di ampliamento prima che le città siano edificate, sorgono a poco a poco città regolari, senza che siano necessarie gravi spese.

Non ignoro essere grande la differenza tra l'America, paese nuovo, e la nostra vecchia Europa; ma, ad ogni modo, possono anche giovarci simili previdenze, quantunque sopra una scala minore.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Ho domandata la parola per dimostrare al signor Michelini che non poteva muovere la difficoltà che ha testè fatta, ove avesse ben badato a quello che ho io proposto.

Io ho positivamente stabilito che i primi debbono venire dai Consigli comunali, ma che debbono essere da lui adottati dopo avere sentito gli uffici edilizi, o le delegazioni o Commissioni tecniche. Nè con ciò intendo che sieno obbligati ad uniformarvisi, ma solo che li sentano per presentare al Governo i piani ben maturati.

Quanto poi a quello che accenna farsi in America in proposito, non mi pare che ciò cada in acconcio, per la ragione che nel progetto è detto: i piani possono concernere non le sole città, ma le borgate, i minori comuni.

Io veramente ho pensato al nostro regno, e non all'America, perchè il bisogno essenziale è qui di migliorare le fabbriche dei villaggi, delle borgate, delle città e della capitale; e noi fortunatamente non abbiamo deserti dove edificare nuove città, questo è essenziale per l'America; per noi invece, l'essenziale, ripeto, sta nel rendere migliori quelle che già esistono.

MANTELLI. Io approvo il progetto della Commissione in quanto che riconosco, che se i comuni vogliono procedere con economia e con prontezza, è meglio che non sia stabilito che tutte le volte che si determinano a far eseguire qualche lavoro abbiano mestieri d'essere a ciò autorizzati con una legge, e nel mentre stesso riconosco altresì che trattandosi di espropriazione, è indispensabile che, a seconda del progetto della Commissione, vi concorrano le formalità richieste dalla legge per espropriazione forzata, per determinare se esista realmente il principio dell'utilità pubblica.

In questo concorso adunque pienamente col progetto della Commissione, ma non posso poi accettare nè la disposizione della Commissione, nè quella che vorrebbe introdurre ora il signor ministro colle varianti che egli ha testè proposto per instabilire che vi debba essere il parere degli edili ed il parere del Consiglio di Stato. Riguardo agli edili, questi non sono determinati nè dalla legge vigente che regge i comuni, nè credo che la Commissione nella legge della riorganizzazione comunale abbia nuovamente introdotto questi magistrati.

Io avrei detto che le amministrazioni comunali esse stesse regolano, come tutte le altre loro faccende, anche quelle che riflettono l'ornato e la costruzione dei fabbricati nel loro proprio comune, e che per questo scopo possono eziandio servirsi di Commissioni speciali, e queste Commissioni speciali sono quelle che attualmente in alcuni comuni sono chiamate col nome d'edili. Esse non sono che delegazioni del comune stesso, e non possono esprimere che il proprio voto, senza però mai distruggere quello che il comune vuole e richiede.

Quando pertanto un comune richiede, o presenta un piano perchè sia approvato nello scopo d' espropriazione per pubblica utilità, non è necessario certamente che il Governo senta l' opinione dell' ufficio degli edili, perchè, ancorchè il Consiglio d' ornato fosse contrario è però sempre il comune che ha il diritto di regolare le cose sue, siasi sentita o no la Commissione degli edili; è quindi indispensabile prima di tutto che nel progetto della Commissione si sopprimano le ultime parole: « previo il parere degli edili, » perchè aggiungendosi, come vorrebbe il signor ministro, nella prima parte, dopo le parole *città e comuni*, l' espressione: « adottate dai loro Consigli, » è inutile ripetere che debba pure sentirsi il parere degli edili.

Se nel comune esisteranno gli edili, oppure una Commissione d' ornato, questa sarà sentita, e sia o non sia il di lei parere concorde, questo non osta alla sostanza della cosa, perchè l' amministrazione comunale è dessa l' arbitra di stabilire quanto è nella cerchia delle sue facoltà e della sua autonomia. Io non posso neppure ammettere che si abbia a stabilire per legge che il Governo debba sentire il Consiglio di Stato. Questo è, anche secondo l' organizzazione attuale, il consigliere della Corona, vale a dire che il Governo può a suo beneplacito, come meglio crede, usare del diritto che gli compete ogni qualvolta vuol determinare qualche suo atto e sentire il parere del Consiglio di Stato; ma questa facoltà del potere esecutivo di consultare il Consiglio di Stato, in faccia alla nazione, non distrugge, nè può menomare la responsabilità che compete ai ministri. Quindi, quando per legge noi prescrivessimo di sentire il Consiglio di Stato, sarebbe lo stesso che dire: noi vogliamo darvi un appoggio per cui resta menomata la vostra responsabilità.

Se si trattasse di regolare questa responsabilità, sarebbe necessaria una legge apposita; ma allo stato della nostra legislazione, chi è ministro pensi alla propria responsabilità, e quando creda di dover sentire il parere del Consiglio di Stato, libero a lui di promuoverlo, ma giammai io credo che il Parlamento in una legge debba imporre questa facoltà siccome un obbligo, perchè sarebbe lo stesso che dire: noi vi assolviamo dalla vostra responsabilità. Perciò, mentre io chiedo la soppressione delle parole *previo il parere degli edili* mi oppongo eziandio alle altre *previo il parere del Consiglio di Stato*.

DEFORESTA, relatore. Quantunque io non possa in questo momento consultare gli altri membri della Commissione, credo che gli onorevoli miei colleghi non mi disapproveranno mentre dichiaro, che credo non dovermi opporre alla redazione dell' articolo 1° della legge in discussione, siccome venne emendata dal signor ministro dei lavori pubblici, perchè esprime meglio il pensiero e del Governo e della Commissione. Quanto al parere del Consiglio di Stato, io concorro perfettamente nelle osservazioni fatte dall' onorevole signor deputato Mantelli. Si è appunto per questi motivi, che la Commissione opinava che dovesse prescindere dal prescrivere tal cosa, per non scemare cioè la responsabilità ministeriale. Il Ministero consulterà il Consiglio di Stato se lo crederà a proposito, ne prescinderà se crederà che sia conveniente; egli avrà intera in tal modo la sua responsabilità verso il Parlamento. Quanto poi all' altra osservazione fatta dall' onorevole deputato Mantelli, cioè relativamente al parere degli edili, io debbo far osservare che credo che sia da adottarsi la redazione proposta dal signor ministro dei lavori pubblici, perchè il parere degli edili non sarebbe richiesto dal Governo. Secondo quella redazione, i piani proposti dalle città e dai comuni, prima di essere presentati al Governo per

ottenere l' approvazione, dovrebbero essere corredati del parere degli edili, dove vi sono; o in difetto, di Commissioni che sarebbero nominate a tal uopo.

Questa disposizione io la trovo utile, poichè con essa i comuni non potrebbero presentare al Governo dei piani che non sarebbero in nessuna maniera adottati, e così non vi sarebbe perdita di tempo pel Governo che li dovrebbe esaminare e quindi rimandare. Quando sia imposto il parere degli edili o di Commissioni speciali, è a credersi che i piani proposti saranno tali che, quantunque suscettibili di qualche variazione, potranno essere adottati. Io quindi dichiaro di accettare la redazione proposta dal signor ministro dei lavori pubblici, meno per la parte che prescrive il parere del Consiglio di Stato.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Io credo che quando si darà alla redazione dell' articolo proposto dal Ministero quella limitata importanza che ha, saremo facilmente d' accordo. Quanto al sentire il parere degli uomini d' arte, io dirò che non ho veramente detto che esso debba essere degli edili. Ho detto che dovesse essere o degli edili, o delle Commissioni d' ornato, oppure di Commissioni istituite espressamente.

Io credo necessario questo parere per bene stabilire i piani; e ciò specialmente per la sollecitudine di siffatte pratiche; perchè vengono fatte talvolta delle domande le quali, per chi le fa, saranno chiarissime e saranno molto bene stabilite, ma che da chi dee portarvi sopra la sua deliberazione non si possono intendere, nè capire bene cosa si proponga, nè apprezzarne la convenienza; e ciò perchè mancano i dati e le indicazioni tecniche. Ecco perchè mi pare conveniente che si promuova il parere d' un ufficio tecnico qualunque, il quale porga un facile mezzo al Ministero di deliberamento. Se i comuni non avessero fatta questa pratica, la cosa andrebbe certamente molto più in lungo.

Quanto poi al domandare l' opinione del Consiglio di Stato, io lo metterei come una condizione, perchè il Ministero fosse illuminato e, per meglio dire, costretto ad illuminarsi sempre di più sulle domande che gli venissero fatte. Io ho detto che il Ministero dovrà prendere il parere del Consiglio di Stato, che dovrà sentire il Consiglio di Stato, ma non che sarà obbligato ad attenersi al voto di lui. Se non erro, in molte altre leggi è dichiarato che il Ministero debba sentire il Consiglio di Stato; nè mi pare che con questa clausola s' intenda che il Governo debba attenersi alle sentenze del Consiglio di Stato, e quindi venire assolto dalla sua responsabilità. Il Governo al parere del Consiglio di Stato darà quel peso che crederà; nè certamente la sua responsabilità scemerà per ciò di un punto.

PALLIERI. Signori, l' articolo 1° ora sottoposto alle vostre deliberazioni, consta di due parti: si tratta primieramente di vedere a chi spetti la dichiarazione di pubblica utilità; in secondo luogo da quali formalità debba essere preceduta.

Quanto alla questione di competenza, fa meraviglia che il signor ministro, il quale, sia avanti, sia dopo la presentazione di questo progetto di legge, sia contemporaneamente alla medesima, promosse continue dichiarazioni di pubblica utilità per decreti reali, abbia dato in un subito scrupolo quando si trattò dell' ampliamento e dell' allineamento della città di Torino.

Egli è evidente anzi tutto che non si debbono stabilire in proposito per questa città disposizioni, le quali non si estendano del pari a tutti gli altri comuni dello Stato.

Saviamente quindi notò la Commissione che non conveniva

fare una legge per la sola città di Torino. Se non che, essa si arrestò in mezzo del cammino, giacchè, invece del caso particolare di Torino, proposto dal ministro dei lavori pubblici, si fece bensì a contemplare tutti i comuni che trovansi nelle stesse circostanze, ma non risalì poi dal caso particolare di dichiarazione di pubblica utilità, per causa di ampliamento od allineamento di un comune, al caso generale di dichiarazione di pubblica utilità per qualsivoglia causa. Io pertanto le fo un'osservazione perfettamente analoga a quella ch'essa indirizzava al ministro. Essa diceva al ministro: perchè una legge speciale per Torino, e non una legge generale per tutti i comuni?

Ed io a lei mi rivolgo, e le dico: perchè una legge speciale per le dichiarazioni di pubblica utilità interessanti i comuni, e non una legge generale per tutte quante le dichiarazioni che possono occorrere di pubblica utilità?

Mi sorprende che non abbia fatto ella stessa questo riflesso, mentre nell'elaborata sua relazione non si soffermò già ad esaminare la competenza nel caso speciale dell'allineamento di Torino, nè tampoco in genere de' comuni, ma portò la questione sul terreno in cui doveva essere posta, con discutere il caso generale di dichiarazione di pubblica utilità per qualsiasi causa; al che, del resto, si trovava necessariamente condotta dalle lettere patenti del 6 aprile 1859, imperocchè coll'articolo 70 delle medesime si dispose che, per li allineamenti di vie o di piazze, e per le altre opere pubbliche negli abitati de' comuni, i piani debbano essere approvati in conformità dell'articolo 1°, nel quale appunto si trova contemplato il caso generale di dichiarazione di pubblica utilità.

Non dovea dunque la Commissione intertenersi nel caso intermedio del suo progetto, che è al certo più esteso di quello del Ministero, ma che è particolare rispettivamente al caso generale dell'articolo 1°, in cui sta implicitamente compreso.

Ond'è che io avrò l'onore di sottomettere alla Camera in questo senso un emendamento, cui spero ella non si opporrà, fondato qual è alla natura della cosa, alle regie patenti del 6 aprile 1859, ed al rapporto medesimo della Commissione, del quale è la logica conseguenza.

La seconda parte dell'articolo in discorso concerne alle condizioni richieste per l'emanazione del reale decreto, ossia all'istruzione della domanda di dichiarazione di pubblica utilità.

Ben a ragione il signor ministro abbandonò il *Consiglio comunale edilizio*, che figurava nel primitivo suo progetto, avvegnachè non sarebbe stato molto facile trovare tale Consiglio, che non ha mai esistito.

Ha pur fatto ottimamente la Commissione ad abbandonare i suoi *edili*, coi quali sono in conoscenza tutti coloro che hanno studiata la storia e la legislazione romana, ma che nemmeno non hanno mai esistito nella patria legislazione generale; e dico *legislazione generale*, poichè non ignoro che per la città di Torino nel 1822, e così pure per altre città, furono con speciali rescritti stabiliti Consigli di edili, ma giammai vennero nominati gli edili in alcuna legge generale a tutti i comuni dello Stato.

Giova poi avvertire che, se agli edili, nelle città in cui esistono, spettavano attribuzioni amministrative, e, ad alcuni di essi, anche una vera giurisdizione contenziosa, siffatta giurisdizione cessò dal dì dell'attivazione dello Statuto, e le attribuzioni amministrative vennero dalla legge del 7 ottobre 1848 trasferite al Consiglio comunale.

Lo stesso ebbe luogo per le delegazioni speciali e le Commissioni d'ornato di cui parla l'articolo 70 della precitata

legge del 1859, e che sono pure menzionate nella novella redazione proposta dal ministro dei lavori pubblici.

In ordine al parere del Consiglio di Stato, io pienamente concorro nell'opinione del signor ministro.

Io riconosco coi deputati Mantelli e Michelini e col relatore della Commissione, che il parere del Consiglio di Stato mai non può in alcun caso nè in alcuna guisa menomare la responsabilità del Ministero. Egli è incontrastabile che quando il Ministero sente il Consiglio di Stato, non altrimenti che quando lo interroga, ha esso solo tutto il merito, incorre esso solo tutta l'imputabilità della sua risoluzione. Ma, per ciò precisamente che il Ministero è sempre libero ed in ogni caso responsabile, io non scorgo nel parere del Consiglio di Stato alcuno degl'inconvenienti additati dagli onorevoli preopinanti che ho poc' anzi nominati, e vi ravviso invece il vantaggio grandissimo di una sicura garanzia che le pratiche verranno accuratamente discusse in fatto ed in diritto, e che quindi potrà il ministro pronunciarsi con sufficiente cognizione di causa.

Per lo contrario, che cosa avverrà se il ministro non assume il parere del Consiglio di Stato? Si sa che il ministro, con tante cure, con tanti affari, da cui trovasi occupato, non può imprendere egli stesso la minuta disamina delle domande di espropriazione per causa di utilità pubblica, e che dee necessariamente riferirsi all'avviso altrui; ne avverrà perciò che il ministro rimetterà la domanda al primo ufficiale, il quale la farà passare ad un capo di divisione, da cui si darà talvolta ad un novizio scritturale, e poi sulla leggiera relazione di un incompetente impiegato il ministro presenterà alla regia firma un decreto che riguarda il diritto di proprietà e materie le quali, pel conflitto che sovente ha luogo tra il pubblico ed il privato interesse, danno luogo ad importantissime questioni, e partoriscono talvolta, specialmente nelle piccole città, le più gravi dissensioni. Laonde io desidero la comunicazione della domanda al Consiglio di Stato, per la certezza che si avrà in tal caso che gli estremi delle questioni e tutti gli elementi che debbono dettare una savia decisione saranno posti sotto gli occhi del ministro da quell'Assemblea di distinti amministratori, magistrati e giureconsulti. Ed in tal modo vieppiù grande ed accertata sarà la sua responsabilità, perchè fondata nella verità; si potrà allora sinceramente dar lode o censura, secondo i casi, al ministro che avrà veduta la realtà delle cose; ed io che bramo potere essergli con giustizia largo di meritali encomii, sono conseguentemente disposto a somministrargli i mezzi di addivenire alla migliore deliberazione.

Imperò, in riassunto, io propongo di sostituire in primo luogo alla ristretta redazione della Commissione, che contempla i soli comuni, una redazione generale che comprenda ogni dichiarazione di pubblica utilità, per qualunque causa; e, rispetto alla seconda parte dell'articolo, mi attengo al solo parere del Consiglio di Stato.

Per la qual cosa, ho l'onore di sottoporvi il seguente emendamento:

« Le opere di pubblica utilità, e le proprietà da occuparsi per l'esecuzione delle medesime, sono determinate da decreto reale, previo il parere del Consiglio di Stato. »

Porrò fine alle mie parole con osservare che le prime espressioni di tale emendamento sono letteralmente desunte dall'alinea dell'articolo 441 del Codice civile, e che stanno egualmente scritte nell'articolo 1° delle lettere patenti del 6 aprile 1859; ed ho creduto tanto più spedito conservarle nella loro interezza che ad esse si riferiscono parecchie delle successive disposizioni di quest'ultima legge.

PALEOCAPA, *ministro dei lavori pubblici*. Il deputato Pallieri ha asserito che il domandare l'approvazione dei piani mediante una legge è uno scrupolo fuor di proposito, mentre io feci approvare con decreti regi tante altre opere di utilità pubblica, come sono le strade e simili.

Ma io faccio notare che nell'approvazione dei piani, e nel vincolo che si mette ai cittadini che vogliono fabbricare entro una città v'è qualche cosa di più che nelle opere a cui esso ha fatto cenno.

Quando si approva un piano e si stabilisce un sistema di edificazione in una data città, necessariamente bisogna vincolare i cittadini a speciali regole, a speciali norme. I piani non indicano solamente un'espropriazione forzata, indicano ancora la necessità che i cittadini si adattino ad alcuni vincoli assolutamente necessari quando essi vogliono innalzare edifici in una città; e giacchè ne godono di tutti i vantaggi, egli è pur giusto che si uniformino a tutte quelle prescrizioni messe nella costruzione degli edifici, sia per l'ampiezza delle strade, sia rispetto all'altezza delle case e riguardo ad alcune altre norme da cui non possono discostarsi. Adunque s'impone un onere che non è affatto identico a quello che deriva dal dover abbandonare la sua proprietà per un prezzo determinato.

Qui si dice a un cittadino: poichè volete che le vostre case facciano parte della città in un piano d'ingrandimento, poichè volete che le vostre fabbriche facciano corpo colla città stessa, e godano di tutti quei vantaggi che godono gli abitanti della medesima, godano cioè della pulizia, della manutenzione delle strade, dell'illuminazione, e di tanti altri simili vantaggi, bisogna che vi accontentiate di fabbricare secondo gli approvati piani.

Non si può immaginare che una città si fabbrichi senza strade, o con strade che non abbiano alcun limite nè di direzione, nè di ampiezza.

Ecco il perchè mi pare che non sia identico il caso di dichiarazione di pubblica utilità, quando si tratta di un piano della città.

L'articolo 70 della legge del 1839, dice benissimo che saranno dichiarati di pubblica utilità i rettilineamenti e le nuove edificazioni delle città dietro i piani approvati. La cosa è evidente; ma in questi piani non s'incluse generalmente il solo diritto di occupare le proprietà altrui previo compenso; s'impone un obbligo di più, che è quello di non edificare che con certe regole. Ora io ho creduto, che per togliere di mezzo ogni dubbio, la facoltà d'imporre questo vincolo di non edificare che con certe regole debba essere concessa al potere esecutivo da una legge speciale. Quanto al Consiglio di Stato io non ho che a ripetere quanto dissi prima. Io non intendevo altro, mettendo l'obbligo al Ministero di ricorrere al Consiglio di Stato, che di illuminarsi bene prima di decidere. Ma la responsabilità, è evidente, resta sempre al Ministero.

Io non ho conseguentemente alcuna difficoltà a questo riguardo; se non si vuole imporre quest'obbligo, vuol dire che io sentirò spontaneamente il parere del Consiglio di Stato, come faccio sempre, invece di esservi obbligato dalla legge.

GIANONE. Comincio per dichiarare che piuttosto di votare la proposta del Ministero o quella della Commissione, mi adatterei a quella dell'onorevole deputato Pallieri. Noi ci proponiamo di risolvere legislativamente un dubbio sopravvenuto per la mutata forma di Governo. Avevamo la legge del 6 aprile 1839 relativa alle espropriazioni per causa di pubblica utilità. All'articolo 1° di questa legge è detto che le

opere di utilità pubblica e le proprietà da occuparsi per la esecuzione delle medesime, sarebbero state determinate dal Re per mezzo di lettere patenti; all'articolo 70 della stessa legge è detto che emanerà nello stesso modo l'approvazione dei piani d'ingrandimento e di rettilineamento delle città e dei comuni. Ora, poichè è insorto il dubbio, se questa facoltà spettasse al Re come investito del potere legislativo, o come avente il potere esecutivo, e poichè è insorto questo dubbio in ordine ai piani d'ingrandimento e rettilineamento della città di Torino, io non veggio come non vi sia lo stesso dubbio in ordine a tutte le altre espropriazioni per causa di utilità pubblica. Non essendovi motivo per distinguere, io non veggio perchè si voglia ora limitare l'interpretazione legislativa che noi vogliamo dare ai casi contemplati nell'articolo 70, e non estenderla a tutti i casi contemplati nell'articolo 1°.

Che cosa dovremo infatti pensare degli altri casi, quando ci saremo limitati a risolvere il dubbio per rapporto all'approvazione dei piani d'ampliamento e di rettilineamento delle città e dei comuni?

Ciò premesso io vorrei poi ancora, prima di determinarmi a dare un voto in un senso o nell'altro, conoscere bene la portata di questa legge.

Si tratta di dichiarare che spetta al potere esecutivo l'approvazione dei progetti d'ampliamento e di allineamento delle città e dei comuni; vorrei un poco sapere se in queste parole *approvazione dei piani* s'intenda anche l'approvazione delle altre condizioni che, a mio parere, non sono necessariamente annesse ai piani, ma possono contribuire facilmente l'esecuzione dei piani medesimi. Mi spiego; nel piano sono determinate le linee contro le quali non si può, ed oltre le quali non si può fabbricare; sono determinate le altezze dei fabbricati; è determinato, per esempio, che in quel dato sito non si può fabbricare, salvo facendo i portici, ed unendo gli isolati, ove saranno costrutti i portici, per mezzo di terrazzi; tutte queste condizioni dipendono evidentemente dal piano; l'approvazione di questo porta con sè l'approvazione di quelle condizioni; ma vi sono altre condizioni, le quali non saprei se si possano propriamente dire portate dal piano, per cui non saprei, se l'approvazione del piano porti l'approvazione di quelle condizioni: tali sarebbero, per esempio, l'obbligo di comprare e dare *gratis* il suolo delle vie, l'obbligo di demolire senza indennità le fabbricazioni che non si possono conservare. Queste condizioni, se fanno parte del piano, io dico che bisogna andare a rilento nel dire che spetta al potere esecutivo la facoltà d'imporre; poichè, per poco che si ecceda, si potrebbe giungere anche al punto d'imporre l'obbligo di pagare una data somma per poter fabbricare; in difetto del che non se ne possa ottenere il permesso.

Dunque se l'approvazione dei piani include con sè l'approvazione di quelle altre condizioni, che io reputo non portate necessariamente dai piani medesimi, ma che possono solo facilitarne l'esecuzione, io direi che ci è da pensare bene prima di dichiarare che spetta al potere esecutivo il concedere quell'approvazione. Io attendo o dal signor ministro, o dalla Commissione una risposta a quest'interpellanza, dietro la quale mi deciderò a dare il mio voto sul progetto di legge cadente in discussione.

PALEOCAPA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola per far osservare all'onorevole preopinante, che i dubbi che ha mossi ultimamente confermerebbero appunto quanto io osservavo prima, che non si poteva riguardare cioè l'approvazione di un piano di città, come l'approvazione di ogni altra opera di pubblica utilità, perchè questa non con-

duce che alla conseguenza di poter espropriare, e di pagare un corrispondente del valore di quello che si espropria. Ora, nella fabbricazione delle città, nei piani d'ingrandimento, od allineamento di una città, ci sono di necessità altre condizioni; vi sono delle condizioni che non implicano propriamente l'espropriazione, nè il pagamento di un dato compenso; si mettono, come dissi, delle condizioni a chi vuol fabbricare, senza le quali non si permette che fabbrichi. Ecco, la differenza, ed ecco perchè io non credo che la legge di espropriazione, che non fa altro che dichiarare di pubblica utilità un'opera, perchè si possa apprendere tosto la proprietà altrui e per conseguenza tosto pagarla per quel che vale, sia applicabile al caso dell'ampliamento di una città.

Una città dice, per esempio, voi non fabbricherete su quest'area se non sotto determinate condizioni. Se invece la città dicesse: io voglio prendervi quest'area perchè non voglio che fabbrichiate voi, voglio fabbricar io; allora sarebbe il caso dell'espropriazione forzata; ma qui non è il caso. Generalmente la condizione che s'impone, quando vi è un sistema di fabbricazione, è questa: voi se volete fabbricare dovete attenervi a questo sistema.

Ecco, lo ripeto ancora una volta, perchè non ho creduto che sia il caso identico dell'espropriazione forzata, e che basti nei piani delle città la legge del 1839.

Quanto alla domanda che mi fa, se quelle condizioni che fanno parte del piano s'intenderanno approvate egualmente, io già dissi che non credo che si possa venire ad un'ordinata edificazione delle città se non se prescrivendo insieme tali condizioni. Se alcuni rifiuteranno di assoggettarsi, allora che cosa farà la città? Se vuol fabbricare acquisterà la proprietà, ed allora verrà veramente il caso dell'espropriazione, e fabbricherà se crede necessario di compiere il suo piano; ma finchè il proprietario vuol fabbricare lui, conviene che si attenga alle condizioni prescritte nel piano.

PRESIDENTE. Il deputato Iosti ha la parola.

MICHELINI. L'aveva domandata io prima.

IOSTI. Cedo la precedenza al signor Michelini.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini ha la parola.

MICHELINI. Proponendomi di parlare sulla nuova redazione proposta dall'onorevole deputato Pallieri, pregherei il signor presidente di rileggerla e di domandare se è appoggiata.

PRESIDENTE. La proposta del deputato Pallieri è del tenore seguente:

« Le opere di pubblica utilità e le proprietà da occuparsi per l'esecuzione delle medesime, sono determinate da decreto regio, previo il parere del Consiglio comunale e del Consiglio di Stato. »

DEFORESTA, relatore. Come relatore io prego il signor presidente di concedermi la parola, poichè forse le mie spiegazioni rischiareranno la questione e risparmieranno ulteriori osservazioni.

Gli onorevoli signori Pallieri e Gianone si mostravano sorpresi perchè la Commissione proponendo una legge interpretativa, l'abbia limitata ai piani d'ampliamento e di allineamento delle città e comuni, e proponevano che essa si estendesse a tutte le opere di utilità pubblica.

Io spiegherò i motivi per i quali la Commissione non ha creduto di proporre una legge generale per tutte le opere di utilità pubblica, e l'ha ristretta all'approvazione dei piani di ampliamento e di allineamento delle città e comuni. La Commissione ha considerato che non poteva mettersi in dubbio che i piani d'ampliamento e di allineamento delle città e dei comuni dovessero essere considerati come opere di pubblica

utilità; ha considerato ugualmente che se in generale l'applicazione delle opere di pubblica utilità come le relative dichiarazioni spettano al potere esecutivo, è però costante che in altri paesi costituzionali si fa una distinzione tra le opere pubbliche di grande importanza e i lavori di minor entità; l'approvazione dei primi è riservata al potere legislativo, e quella degli ultimi, ossia di quelli di minor entità, viene lasciata al potere esecutivo. Esaminando quindi le patenti del 6 aprile 1839 ha creduto che potesse forse essere stato pensiero del legislatore di fare appunto in quelle patenti la detta distinzione.

Diffatti nell'articolo 1° si dice: « Le opere di pubblica utilità e le proprietà da occuparsi per le medesime saranno determinate per lettere patenti, previo il parere del Consiglio di Stato, allorchè il re giudicherebbe opportuno di richiederlo. » Si credeva dunque che tra le opere di utilità pubblica ve ne fossero alcune, l'approvazione delle quali dovesse essere data in un modo, ed altre in un altro, ossia delle une il Re si riservava di dare l'approvazione per legge, vale a dire per lettere patenti, previo parere del Consiglio di Stato, e delle altre si proponeva di darle senza quella solennità, ossia nella semplice forma amministrativa. Ritenuta questa almeno probabile interpretazione di dette regie patenti, egli è evidente che se la Commissione avesse proposto una legge generale per tutte le opere di utilità pubblica, la Camera doveva esaminare necessariamente se intendeva o no di lasciare al potere esecutivo l'approvazione di tutte indistintamente le opere di pubblica utilità, qualunque ne sia l'importanza. La Commissione ha creduto che questa fosse una questione molto grave da doversi esaminare ponderatamente, e tale, che avrebbe forse potuto dare luogo a lunghe discussioni, e da doversi fons' anche previamente esaminare negli uffici, e siccome era urgente di provvedere per l'approvazione del piano di ampliamento e di allineamento delle città, e dei comuni, e specialmente di questa capitale, ha creduto conveniente di limitare la legge a ciò, che non poteva fare oggetto di questione, cioè all'approvazione dei piani di ampliamento e di allineamento delle città e comuni, la quale nessuno contesta che spetti al potere esecutivo, salvo poi a decidere quando si presenti un'apposita legge, se tutte le altre opere di utilità pubblica saranno anche approvate dal Governo, ovvero se si dovrà in quanto ad esse fare la distinzione che è fatta in Francia colla legge del 1833 e del 6 maggio 1841, e che pare sia stata egualmente nell'intenzione del legislatore quando facevansi le tante volte ricordate patenti del 6 aprile 1839.

Ecco il motivo per cui la Commissione ha creduto di dover limitare la legge interpretativa ai piani d'ampliamento e di allineamento delle città e comuni.

Mi lusingo che, mediante queste spiegazioni, gli onorevoli preopinanti non insisteranno più negli emendamenti che proponevano perchè si estenda la legge interpretativa che si è proposta a tutte le opere di utilità pubblica, qualunque ne sia la natura, e qualunque ne sia l'importanza.

Si è poi nuovamente osservato che sarebbe conveniente di prescrivere il parere del Consiglio di Stato, e si diceva che con ciò si avrebbe una maggiore guarentigia che, prima di approvare i piani di ampliamento e di abbellimento della città, il Ministero esaminerebbe più attentamente questi piani.

Questa osservazione ha sicuramente il suo merito, ma non è da tanto, a parer mio, per far prescrivere di necessità assoluta il parere del Consiglio di Stato, perchè sarà sempre innegabile che quest'obbligo che fosse imposto al Ministero

scemerebbe la sua responsabilità. Egli, difatti, quando si fosse premunito di quel parere, potrebbe sempre dire: ho fatto quanto dovea fare, per conseguenza non ho più nessuna responsabilità; all'incontro, se si lascia in facoltà del Ministero di richiedere o non richiedere il parere del Consiglio di Stato, la responsabilità gli rimane intiera, nè potrà mai avere alcun motivo per scemarla.

Si è anche chiesto dall'onorevole signor Gianone una spiegazione sull'importanza dell'approvazione che può essere data dal Governo dei piani di ampliamento e di allineamento delle città e comuni, si è domandato cioè se questa approvazione importerà l'approvazione, non solo delle condizioni di allineamento, di altezza dei fabbricati, e simili, ma anche delle altre condizioni economiche che fossero imposte ai proprietari che vogliono fabbricare a termini dei piani approvati, come l'obbligo di cedere una parte di terreno per la via, e di sopperire alla spesa di demolizione delle case che dovessero essere demolite, e simili. Soddisfacendo alla richiesta dell'onorevole preopinante, io dico che la Commissione non dubita che il Governo, nell'approvare i piani di allineamento, di ingrandimento, può apporre anche le condizioni economiche che crede ragionevoli.

Nè credo che, opponendo questa condizione, si faccia una cosa contraria alla legge, e di cui i proprietari possano lagnarsi. Difatti, quale è l'effetto dell'approvazione del piano di ampliamento e di allineamento della città? E quello di autorizzare la città od il comune ad espropriare i proprietari dei terreni per fabbricare quelle opere che sono portate dagli ingrandimenti od abbellimenti, lasciando però ai proprietari stessi la preferenza, ove vogliano essi stessi fabbricare alle medesime condizioni. Ora, se i proprietari, per evitare la espropriazione, vogliono essi eseguire le opere progettate, conviene che si sottomettano alle condizioni stabilite nel piano, e mediante l'adempimento delle quali la città rinunzia al suo diritto di espropriazione, quindi non possono lagnarsi perchè abbiano a sottostare a condizioni onerose.

Di due cose l'una: od il proprietario del terreno vuole egli stesso fabbricare per evitare la espropriazione, e conviene che si sottometta alle condizioni che si sono poste; o trova che queste condizioni sono onerose, e non vuole adattarsi alle medesime, ed allora deve soffrire l'espropriazione, quando che la città od il comune stimino di eseguire o far eseguire da altri le opere progettate.

Non credo pertanto che possa contestarsi al Governo il diritto di apporre nell'approvazione dei piani di ampliamento e di allineamento della città, tutte le condizioni che stima ragionevoli, poichè resta sempre ai proprietari dei terreni la scelta o di sottoporsi a quelle condizioni, o di subire l'espropriazione.

MICHELINI. La legge che stiamo discutendo non è nuova, ma bensì una legge interpretativa dell'articolo 1° delle patenti 6 aprile 1839.

Questa interpretazione debbe quindi estendersi a tutto l'articolo. L'onorevole Pallieri dunque ben fece presentando una redazione che contiene appunto questa estensione. Bisogna necessariamente, o che la Camera approvi l'articolo proposto dall'onorevole Pallieri, ovvero che si dia un'altra interpretazione al rimanente dell'articolo, nel senso che per le opere che non riguardano ampliamento od allineamento della città, sia necessaria una legge per dichiararne la pubblica utilità.

Se non che, nè nel sistema Pallieri, nè negli altri che avessero l'approvazione della Camera, io non vorrei che si parlasse del parere degli edili, o di quello del Consiglio di Stato.

Tutti questi pareri scemano la responsabilità di coloro cui spetta deliberare.

Se si impone al comune l'obbligo di prendere il parere degli edili, o di un'altra Commissione qualunque, rimane naturalmente scemata la responsabilità della deliberazione del Consiglio comunale; s'arroe che presso molti comuni non esistono edili.

Parimente, se al Ministero si impone l'obbligo di prendere il parere del Consiglio di Stato, rimane scemata la responsabilità ministeriale, perchè i ministri potranno rifuggirsi, come hanno il costume di fare, dietro il parere del Consiglio di Stato.

Il signor ministro dei lavori pubblici diceva che, quando viene al Ministero una domanda di un Consiglio comunale, corredata del parere favorevole del Consiglio degli edili, o di qualunque altro perito, reca seco maggiore guarentigia.

Ma io rispondo che, ove il Governo creda opportuno di consultare il Consiglio degli edili che esistesse per avventura appo qualche Consiglio comunale, può farlo.

Difatti, siccome spetta al Ministero il concedere od il negare il decreto reale di approvazione dei progetti di ampliamento e di allineamento, così può concederle sotto quella condizione che crede opportuna, previa quella guarentigia che ravvisa necessaria.

In ogni caso, io non potrei approvare che nè il Consiglio comunale, nè il Ministero, debba l'uno ricorrere al Consiglio degli edili, e l'altro a quello del Consiglio di Stato.

Accostandomi conseguentemente alla redazione proposta dall'onorevole Pallieri, propongo la soppressione del parere degli edili e del Consiglio di Stato.

IOSTI. Io non posso aderire, massime dopo le parole dette dall'onorevole Deforesta, alla proposta Pallieri.

Secondo me, a tale riguardo, si presenta tosto a primo aspetto la questione pregiudiziale, perocchè siffatta proposta tende a fare una nuova legge, una legge intieramente diversa da quella che è proposta, e sarebbe perciò d'uopo che facesse il suo corso regolare negli uffici. Non si può, a mio avviso, da un caso particolare venuto in occasione dell'ingrandimento di Torino, ed esteso a tutti gli altri comuni, a tutte le altre città, passare a tutti i casi di utilità pubblica. Chi è, infatti, di noi che possa coscienzaosamente giudicare così all'improvviso, e dare al potere esecutivo un mandato assoluto di provvedere in tutti i casi con decreti reali alle materie relative alle espropriazioni per cagione di utilità pubblica? Ripeto che con tale proposta viensi a proporre una nuova legge, e che la medesima dovrebbe fare il suo corso ordinario, ed essere profondamente studiata.

Rispetto adunque alla proposta Pallieri, stabilita così la questione pregiudiziale, io propongo di attenerci al primitivo progetto. Venendo alla proposta della Commissione, che riguarda l'ingrandimento delle città, dei comuni, e l'allineamento dei medesimi, relativamente alla clausola obbligatoria pel parere del Consiglio di Stato, io non avrei più nulla a dire, dacchè il signor ministro stesso ha fatto buon mercato del Consiglio di Stato, ed ha ammesso che egli accetta di non restar obbligato per legge a prendere tale parere. Del resto, io mi opporrò in tutte le nostre leggi a che si apponga una siffatta condizione. Lascio al ministro di consultare chi crede, non escluso il Consiglio di Stato, quando egli pensi di doverlo interrogare; ma in questo io non m'immischio. Pronunzi il Ministero dietro i propri lumi, o pronunzi dietro i lumi procuratisi altrove, questo non mi riguarda. Per le stesse ragioni dissento a che il potere legislativo imponga ai Consigli comunali di consultare altre corporazioni. Noi non

possiamo riconoscere i comuni, che per rapporti coi loro rappresentanti, cioè per mezzo dei Consigli amministrativi. Sono questi Consigli che debbono conoscere le persone dalle quali convenga attingere i lumi necessari, per decretare nei casi particolari che loro si presentano. Io però, mentre, come diceva l'altro giorno, ammetto l'autonomia dei comuni, li considero coesistenti alla sovranità nazionale. Vedo quindi il comune subordinato alla nazione, nè disapprovo nella mia idea questa sorveglianza del Governo alle decisioni dei Consigli amministrativi, massime in cose di tale importanza, dove si tocca alle proprietà dei cittadini, perchè sono tali casi in cui l'interesse speciale degli amministratori e, direi anche, le guerre municipali possono indurre, massime nei piccoli comuni particolarmente, gli amministratori a commettere qualche atto di vendetta contro qualche proprietario; e qui è bene che intervenga un terzo. Per queste considerazioni approvo che la legge sottometta queste decisioni all'approvazione del Governo.

Ma sta al ministro di vedere se i piani che presenta un Consiglio amministrativo, furono redatti con conoscenza di causa, se furono redatti senza spirito di parte, e nell'interesse del comune. Se egli ne dubita, spetta a lui procurarsi quelle cognizioni che si richiedono. Ma non deve mai il Parlamento, il potere legislativo, autorizzare nel comune un altro potere emulo del Consiglio amministrativo.

Per noi, ripeto, non esiste che il Consiglio amministrativo, e volere obbligare questo a riconoscere il corpo degli edili, e voler creare un potere emulo dello stesso comune, è alimentare l'antagonismo, è, direi, perpetuare quella servilità agli antichi pregiudizi, in forza dei quali non eravamo mai contenti di procurarci delle garanzie, dei controlli, e in mezzo a tante garanzie e a tanti controlli non si sapeva mai trovare chi fosse il colpevole, e intanto le cose camminavano come tutti sappiamo. Ora le cose devono essere spiccie, il Consiglio amministrativo ci pensi; il ministro pensi a riconoscere se il Consiglio amministrativo ha agito con coscienza e senza spirito di parte.

L'opinione pubblica, la libertà della stampa, il diritto di petizione, il Parlamento faranno il resto, e lasceranno luogo ad applicare la responsabilità verso chi di dovere; ma il legislatore non deve complicare per nulla, creando dei poteri, e, diremo, dei corpi intermedi senza necessità.

PALEOCAPA ministro dei lavori pubblici. Domando la parola solo per rispondere ad alcune cose dette dal signor deputato Iosti.

Egli ha detto che io aveva fatto buon mercato del Consiglio di Stato. Io ho fatto tutt'altro che buon mercato di quella Magistratura. Io ho detto che intendeva che, con quelle dichiarazioni che ho fatto nell'articolo di legge da me proposto, fosse obbligato il Governo a ricorrere al Consiglio di Stato per meglio illuminarsi, ma se la Camera credeva di non imporci quest'obbligo, temendo di menomare la nostra responsabilità, io non insisteva, perchè quantunque non sia prescritta dalla legge, io dichiarava che voglio valermi dei lumi del Consiglio di Stato, e c'è mi par tutt'altro che buon mercato.

Quanto poi alle autorità emule che egli suppone che io voglia creare ai Consigli comunali, gli osserverò che l'ufficio degli edili, e le Commissioni d'ornato, o Commissioni tecniche espressamente nominate, non sono autorità distinte: sono uffici, appartengono agli stessi Consigli comunali, sono nominati da essi, e sono, per così dire, un loro braccio, ed io domando che si servano, per illuminarsi, di questo braccio.

Non è poi punto vero che io intenda di approvare i piani

solamente quando il Consiglio degli edili li avrà dichiarati buoni.

Se il Consiglio comunale, malgrado il parere contrario della sua Commissione d'ornato o di una Commissione qualunque d'uomini d'arte, insistesse per avere quel piano che egli propone, il Governo allora in questa questione farà esaminare da che parte sia la ragione, e deciderà.

Ma ad ogni modo, per avere dei dati positivi, che non si possono altrimenti raccogliere che sul luogo, io vorrei che la pratica mi venisse presentata meglio studiata anche nel rispetto dell'arte. Ecco tutto quello che io chiedo, ma non voglio mettere in conflitto gli uffici: chiedo soltanto che il Consiglio comunale abbia il parere di quegli uomini d'arte di cui si serve comunemente.

PALLIERI. Domando di parlare sulla questione pregiudiziale messa innanzi dall'onorevole signor Iosti, la quale debbe avere le priorità su tutte le altre.

PRESIDENTE. La parola è ora al deputato Depretis.

DEPRETIS. Io non avrei alcuna difficoltà ad aderire al progetto di legge presentato dalla Commissione, migliorato dalle modificazioni proposte da parecchi degli onorevoli oratori che mi hanno preceduto, principalmente dopo che la redazione proposta dal signor ministro ci dà certezza che si vuole e si serba rispettata l'autonomia municipale, e massime dopochè il signor ministro aderì di sopprimere la clausola che rendeva obbligatorio pel Ministero il sentire il parere del Consiglio di Stato, obbligo che indubbiamente diminuirebbe la responsabilità ministeriale.

La questione però è divenuta ben altrimenti importante, dopo l'emendamento del signor Pallieri, il quale, a mio avviso, cambia intieramente la nostra legislazione, circa l'espropriazione forzata per causa di pubblica utilità.

Argomentando sulla legge del 6 aprile 1839, si possono classificare sotto quattro grandi categorie tutti i lavori e le opere da ritenersi di utilità pubblica, avvertendo che le distinzioni e classificazioni non sono specificate nella legge, ma risultano dal suo contesto.

In una prima categoria si possono comprendere tutti i lavori e le opere che si eseguono per conto del demanio, delle aziende, delle provincie e dei comuni, compresi pur quelli che sono contemplati nell'articolo 70 della stessa legge, che riguardano l'ingrandimento ed allineamento delle città e dei comuni, e sono appunto quelli che formano l'argomento della presente legge.

Nella seconda categoria si possono comprendere le opere svariate e molteplici da eseguirsi per conto dei privati cittadini, e che per la loro natura ed importanza rivestano il carattere di opere di pubblica utilità.

In una terza classe verrebbero le strade regie o provinciali per tutto quanto riguarda la loro formazione, sistemazione e manutenzione.

Finalmente nella quarta categoria si devono classificare tutti i lavori che riguardano le strade comunali.

Il legislatore partì dal principio che non si debbono, senza cautele e forme più o meno solenni, costringere i cittadini ad abbandonare la loro proprietà, affinché non avvenisse che, sotto l'imponente titolo del pubblico vantaggio, non si coprissero atti arbitrari, o spogliazioni, o vessazioni. Cose non impossibili, poichè talora il capriccio e l'arbitrio sono regola di Governo.

Il legislatore distinse e prescrisse, come ho detto, forme diverse, secondo l'importanza e la natura delle opere. Per i lavori che si eseguono dal demanio, dalle aziende, dalle provincie, dai comuni, e per quelli relativi all'allineamento

ed all'ingrandimento della città, la legge vuole la dichiarazione di pubblica utilità, e la conseguente espropriazione avrà luogo per mezzo di lettere patenti, e previo il parere del Consiglio di Stato, e così la forma più solenne, se non che il legislatore aggiunse le parole, quanto al parere del Consiglio di Stato: « sempre che il legislatore avesse creduto di ordinarlo. »

Queste ultime parole hanno, se ben mi appongo, fatto nascere nel seno della Commissione il dubbio se l'approvazione di tale sorta di lavori dovesse, secondo l'antica legislazione, emanarsi in forza di una legge, o mediante un semplice atto amministrativo.

Io credo che vi sono gravi argomenti coi quali si può sostenere che, dopo la pubblicazione dello Statuto, il dubbio deve risolversi nel senso che si richieda una disposizione legislativa. Ad ogni modo, ammettendo che il dubbio esiste, fu ottima cosa il risolverlo appunto con una legge.

In linea di fatto però, giova ricordare che noi abbiamo molti esempi di piani d'ingrandimento, di allineamento ed anche di semplice abbellimento di città che furono approvati ed ordinati con lettere patenti, nelle quali è espressa la formula: *previo il parere del Consiglio di Stato*; la quale clausola, io credo (ed è questo anche l'avviso della Commissione), costituiva le formalità necessarie a rivestire la disposizione di carattere legislativo, se non sempre, almeno il più delle volte. Ho detto non sempre, perchè io so benissimo che non tutte le lettere patenti erano leggi, e che il carattere di legge più che dalla forma dovea desumersi dalla materia su cui la legge statuiva.

Ad ogni modo, non giova molto nell'attuale discussione il risolvere la questione di diritto politico, ma importa la questione di diritto costituzionale, massime sul terreno sul quale l'ha portata il signor Pallieri, l'emendamento del quale non distinguendo nessuna sorta di lavori, nè di opere da intraprendersi, rende necessario di risolvere per tutti i casi possibili la questione, e di discuterla distesamente.

Secondo me, è gravissima questione il definire a chi debba spettare la facoltà di dichiarare un'opera di pubblica utilità, se cioè una tale dichiarazione spetti al potere legislativo, od al potere esecutivo.

Questa questione fu agitata, a quanto parmi, anche nel seno della Commissione; ma questa, nell'adottare il partito di affidare questa dichiarazione al potere esecutivo, non ha appoggiato il suo voto che a ragioni di convenienza, e non ha presentato argomenti che si fondassero sul diritto costituzionale, o sul diritto filosofico.

Io so che vi sono ragioni che militano e per un sistema e per altro. La principale ragione addotta però dalla Commissione, perchè si deferisca al potere esecutivo questa decisione, consiste nel dire che maggiori sono i lumi che il potere esecutivo può avere e raccogliere per conoscere e giudicare nei singoli casi. La Commissione disse che sono tanti e si svariati e molteplici i casi che si presentano di espropriazione forzata, che è pressochè impossibile ad altri che al potere esecutivo d'ingerirsene e definirli con piena e sicura cognizione di causa.

Ma, d'altra parte, non si può negare che le opere pubbliche possono essere sì fattamente gravi da interessare altamente la nazione intera della loro esecuzione, e in questo caso io non so come si possa sostenere un sistema, il quale escluderebbe interamente ogni ingerenza dalla parte del potere legislativo, che solo rappresenta gli interessi nazionali.

Oltre a questo, vi sono delle ragioni che si desumono dalla

politica pratica. Io credo che il detto del famoso nostro poeta:

Poter mal far grande a mal far invito,

può anche applicarsi in fatto d'arbitrio ministeriale (*Si ride a sinistra*); quando il Ministero sa di poter fare a suo talento ed a suo capriccio quello che vuole, dalle stesse facoltà che ha, può essere facilmente, o più facilmente indotto ad usare degli arbitrii. (*ilarità*)

Io non credo poi buona regola di prudenza politica l'allargare di troppo le facoltà del potere esecutivo. Tanto meno mi pare da praticarsi un sì pernicioso sistema nei paesi, nei quali la libertà non è bene ancora consolidata da lungo uso e da vecchia esperienza; tanto meno ancora in questo nostro paese, dove il potere ha tradizionalmente, par troppo, l'abitudine di estendere, se può, la sua ingerenza, la sua influenza su tutti, e dappertutto. (*Segni di approvazione a sinistra*)

Io non credo prudente che da parte del potere legislativo, da parte della rappresentanza nazionale, venga ancora di più allargata questa sua naturale tendenza. (*Bravo!*)

E notate che, abbracciato una volta questo sistema, io non so, nè vedo come se ne potrebbe recedere. Adesso, malgrado i dubbi esistenti nelle leggi attuali, noi possiamo ancora pensare maturamente ad una buona legge, ma una volta che fosse passato l'emendamento Pallieri, senza un lungo e maturo esame, come lo proponeva il deputato Iosti, quando fosse votato questo emendamento che non fa distinzione tra i grandi ed i piccoli lavori, come fa, per citare un esempio, la legge francese del 7 luglio 1833, io dico che sarà molto difficile, per non dire impossibile, se mai nell'esecuzione si presenteranno inconvenienti o danni, sarà immensamente difficile per la rappresentanza nazionale, il poter trovare rimedio al gravissimo male, non ci sarà altro rimedio che il rimedio costituzionale, quello di criticare gli atti del Governo, di provocare un voto di sfiducia. Ma oramai sappiamo, quantunque non sia lunga la nostra esperienza, quanto siano deboli ed inefficaci questi rimedi. (*Segni di adesione*)

D'altra parte, c'è una ragione assai grave, secondo me, che appoggia quel sistema, giusta il quale le opere di utilità pubblica che sono di una qualche importanza debbono spettare al potere legislativo; il quale, notate, è il vero rappresentante degli interessi nazionali e della società.

Alla società non si può negare il diritto di difendere se stessa, e di provvedere alla sua esistenza, alla sua conservazione, alla sua prosperità. Per siffatto principio, egli è al potere legislativo che debbe appartenere l'approvazione delle opere che interessano la prosperità, la sicurezza e il benessere della nazione.

Del rimanente, è d'uopo nel difendere la società, non dimenticare i privati cittadini. Se si deve aver a cuore di procurare la pronta, illuminata e sicura spedizione degli affari, se si deve aver a cuore l'agevolezza dell'amministrazione, è necessario anche di non obbliare ciò che concerne l'interesse e la quiete dei cittadini, e bisogna cercare per essi un sistema di garanzia.

Ciò posto, egli è certo che offre maggiori garanzie il sistema, per cui l'espropriazione per le opere pubbliche sia affidata al potere legislativo, di quel che sia abbandonarla nelle mani del potere esecutivo.

Io sento poi, quanto il signor Pallieri, il difetto che v'è nel provvedere a quest'uopo con leggi parziali. Però anzi che mi fece qualche meraviglia lo scorgere che questo procedere a centoni siasi adottato dal Ministero.

Io mi rammento che quando si è trattato del progetto di legge concernente la pubblicità delle sedute dei Consigli comunali, il ministro dell'interno opponeva come principale ragione per deludere coloro che la propugnavano, che non conveniva di occuparsi di quella legge speciale, e che era molto più savio il comprenderla in una legge generale, onde coordinare così le parti tutte del Codice amministrativo ad un pensiero unico e ben inteso.

Ora il ministro agisce diversamente; ma egli è da osservarsi che là si trattava di secondare lo sviluppo della vita pubblica e di proteggere la libertà comunale, e qui invece si tratta di aumentare le prerogative ministeriali. La differenza dei casi dà la ragione evidente del differente sistema.

Del resto, io ho bensì appoggiata la questione pregiudiziale proposta dal deputato Iosti, ma non posso disconoscere al signor Pallieri il diritto di presentare quegli emendamenti che crede.

Gli argomenti esposti però mi paiono abbastanza gravi perchè si debba concludere che la questione merita una discussione più profonda e seria che oggi non si possa fare; io spero che il signor Pallieri stesso ammetterà che il suo emendamento, quando lo consideri seriamente, non raggiunge per certo tutte quelle perfezioni che si possono, allo stato attuale della scienza amministrativa, introdurre in un progetto di legge che regoli questa importante materia.

PALLIERI. Risponderò brevemente agli onorevoli ultimi due preopinanti in quanto hanno apposta la questione pregiudiziale al mio emendamento.

Comincio per esprimere la mia sorpresa al deputato Iosti, per aver egli a me solo apposta la questione pregiudiziale, e non alla Commissione, mentre le sue osservazioni, se avessero buon fondamento, varrebbero a respingere non meno la proposta della Commissione che la mia, imperocchè altro io non fo riguardo al progetto della Commissione che imitare l'operato della medesima in ordine al progetto ministeriale. Ed invero il ministro dei lavori pubblici presentò un progetto che rifletteva unicamente la città di Torino, la Commissione lo estese a tutti i comuni, ed io propongo di estenderlo a tutte le dichiarazioni di pubblica utilità.

Ma a tutte le considerazioni addotte, tanto dal deputato Iosti, quanto dal deputato Depretis, risponde abbastanza il testo dell'articolo 70 delle lettere patenti del 6 aprile 1859, il quale stabilisce, come ho già osservato, che i piani ed i progetti relativi ad opere pubbliche da eseguirsi negli abitati dei comuni, debbono essere approvati nel modo prescritto dall'articolo 1. La questione, pertanto, proposta dal ministro in ordine all'allineamento di Torino, dava necessariamente luogo ad interpretare l'articolo 70 delle patenti del 1859, nello stesso modo che la questione cui riguarda il progetto della Commissione ci fa forzatamente rimontare all'articolo 1, del quale l'articolo 70 non è che un caso particolare.

A che vale adunque il dire che si vuol trattare unicamente il caso dell'articolo 70, a fronte della disposizione di questo articolo che si riferisce all'articolo 1? Dacchè la legge dichiara che l'approvazione debbe emanare precisamente nello stesso modo in amendue i casi, egli è evidente che, risolta la questione per l'uno di tali articoli, rimane parimente e nel senso medesimo risolta per l'altro. La differenza in ciò solo consiste che io, in buona logica, credo più opportuno di contemplare direttamente il caso generale dell'articolo 1, mentre la Commissione perverrebbe indirettamente alla stessa conseguenza, benchè creda di potersi attenere al solo caso particolare.

Non permette adunque il chiaro e preciso testo della legge d'interpretare soltanto l'articolo 70, e di fare astrazione dall'articolo 1.

Che cosa è, del resto, l'articolo 70, l'articolo finale della legge, se non una disposizione transitoria intesa a conservare le delegazioni e le Commissioni d'ornato ivi indicate? Era ben ovvio il vedere che il paragrafo primo dell'articolo 70 stava implicitamente compreso nell'articolo 1; ma il legislatore, dopo riconosciuta tale conseguenza, soggiungeva nel secondo paragrafo, e questo era l'essenziale intento suo, che erano nullameno mantenute le delegazioni prima d'allora istituite.

Quindi è che la Commissione, come i signori Depretis e Iosti, danno a quel primo paragrafo un'importanza ed un senso che la mente del legislatore vieta di attribuire loro.

Crede il deputato Depretis che, eccettuati i casi dell'articolo 70, la dichiarazione di pubblica utilità spetti al potere legislativo. Ma ben sa egli, ed io lo diceva in principio delle prime mie osservazioni, che il Ministero promuove tuttodì per semplici decreti reali ogni specie di spropriazione, e come può il signor Depretis, a fronte di una così flagrante violazione, secondo lui, delle prerogative parlamentari, starsene silenzioso, e limitarsi a far voti affinché un'interpretazione avvenire venga a recare alle Camere le attribuzioni che sono di loro pertinenza?...

DEPRETIS. Domando la parola.

PALLIERI. Il fatto, adunque, seguito costantemente, sotto i vari Ministeri che si sono succeduti, a scienza e pazienza del Parlamento, è di tanto momento che potrebbe forse far riguardare come inutile l'interpretazione legislativa di cui ora si tratta.

Anche nel Governo assoluto vi erano atti che il Re faceva come potere legislativo, ed altri cui addiveniva qual potere legislativo. Faceva il Re atto di legislatore, quando colle lettere patenti del 1859 stabiliva le regole da osservarsi per la dichiarazione di pubblica utilità. Agiva il Re come potere esecutivo quando, conformemente a quella legge, con speciali rescritti provvedeva ai vari casi che si presentavano. Infatti è per propria natura atto del potere legislativo il determinare le norme generali, come è per proprio atto del potere esecutivo l'applicarle ai singoli casi.

Eppertanto io riguardo come insussistente la questione pregiudiziale posta in campo dal signor Iosti, e persisto del resto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Sappa.

SAPPA. Quanto dissero i preopinanti mi dispensa dall'enumerare le varie opere di utilità pubblica che sono contemplate nelle regie patenti del 6 aprile 1859.

Queste opere sono, o promosse dalle aziende, o dal demanio, o da stabilimenti pubblici, o da privati, e le regie patenti precitate si riferiscono alla dichiarazione dell'utilità pubblica da qualunque di questi corpi o individui queste opere siano promosse. La legge stessa poi non contempla solo gli effetti della dichiarazione della pubblica utilità in quanto all'espropriazione, come pare si supponga dal signor ministro, ma contempla anche altri effetti, che, senza implicare espropriazione, sono però limitativi del diritto di proprietà; ed a ciò mira appunto la disposizione dell'articolo 70, il quale prescrive che per l'approvazione dei piani di allineamento delle vie, delle piazze, si debbano osservare le stesse forme prescritte dall'articolo 1.

Quindi in queste regie patenti non esiste quella lacuna che pare temesse l'onorevole signor ministro dei lavori pubblici; e per verità, a mio giudizio, la legge che ha proposta, non

era suggerita dalla necessità, e, come osservava l'onorevole deputato Pallieri, il fatto stesso dimostra che finora non è nato questo dubbio, ed il Ministero ha sempre provveduto con decreti reali senza farne oggetto di legge speciale.

La questione può sembrare più grave nel vedere se allo stato attuale delle nostre istituzioni possa essere necessaria per alcune opere l'autorizzazione del potere legislativo, o se per tutte indistintamente basti l'approvazione del potere esecutivo.

Qui io trovo primieramente che a ragione fu osservato che le stesse regie patenti del 1839 contenevano questa distinzione. Di fatti, all'articolo 1° è detto che il Re chiede il parere del Consiglio di Stato, quando lo crede necessario; e qui è da osservarsi che quando credeva di dispensarsi da questo parere, non era già per le opere di minor importanza, ma era appunto quando si trattava di opere promosse dal Governo, e segnatamente quando si trattava di opere di fortificazioni, per le quali non era mai sentito il parere del Consiglio di Stato.

Parrebbe dunque che nel sistema stesso delle regie patenti del 1839 vi fosse distinzione tra opere ed opere, e che per quelle di minor momento si richiedesse il parere del Consiglio di Stato, e per quelle che riguardavano l'interesse generale dello Stato, talvolta il Governo volesse riservare a sé solo l'autorità di decretarle, e talvolta la dichiarazione d'utilità pubblica era dalla legge medesima prestabilita e sottointesa.

Però io osservo, che nel sistema rappresentativo questa ingerenza del potere legislativo nelle opere di maggiore importanza viene di necessità senza che la legge richieda che il Parlamento pronunzi quest'autorizzazione; imperciocchè queste opere necessitano spese ragguardevoli, e devono essere stanziati nel bilancio e presentate al Parlamento perchè le approvi.

E su questo punto io prego la Camera di considerare che altro è il determinare a chi si appartenga l'approvare un'opera, una spesa, altro il riconoscere se l'opera progettata abbia quel carattere di pubblica utilità che può far luogo a disposizioni eccezionali che limitano il diritto di proprietà, sia col far luogo ad espropriazione forzata, sia col rendere obbligatorie certe condizioni che possono essere altrimenti onerose all'interesse privato.

Rifletta la Camera che per stabilire queste circostanze di pubblica utilità, e la necessità delle conseguenti disposizioni eccezionali limitative del diritto di proprietà, è necessaria una determinata processura, sono indispensabili certi incombeni cui non si potrebbe fare luogo davanti un corpo legislativo, che debbono necessariamente ammettersi i richiami degli interessati, e che il Parlamento non delibera che dettando leggi.

Io credo quindi che, senza pregiudicare il diritto che ha il Parlamento di deliberare le opere da eseguirsi col pubblico denaro, si possa senza inconvenienti lasciare al potere esecutivo la dichiarazione dell'utilità pubblica, semprechè essa non emerga dalla legge che stabilisce certe opere, come appunto è stabilito colle regie patenti del 6 aprile 1839.

Osserverò poi che il parere del Consiglio di Stato, che viene prescritto dalle regie patenti 6 aprile 1839, e che è stabilito nel progetto ministeriale, secondo me, non può per nulla pregiudicare alla responsabilità ministeriale, come hanno già dimostrato parecchi deputati i quali hanno parlato prima di me.

Ed a questo proposito credo si debba fare una distinzione. Tuttavolta che si tratta d'un atto ministeriale, che concerne

l'interesse generale di un atto veramente politico, io ritengo che la responsabilità ministeriale potrebb'essere una garanzia sufficiente, e che se può giovare ai ministri, e quindi anche allo Stato che sia sentito il Consiglio di Stato, non vi è però necessità di prescrivere per legge questo preavviso. Ma quando si tratta d'un interesse privato, io credo che è indispensabile che intervenga una qualche maggior garanzia, come quella di cui si tratta: perchè un ministro può essere giusto, capace e zelante, e come tale avere la fiducia del Parlamento e le simpatie della nazione intera, e può tuttavia, senza volerlo, pregiudicare qualche privato interesse.

Ora, è contro questi errori dei ministri che è sommamente necessario di tutelare i privati, perchè, altrimenti, questi interessi non sarebbero bastantemente protetti dalla responsabilità ministeriale.

La legge adunque in questi casi rendendo obbligatorio il parere del Consiglio di Stato, sottopone la questione all'esame di un Corpo che debbe riunire lumi appropriati, il quale vede se effettivamente non si sono pregiudicati i diritti di alcuno, se non si è violata la legge, e dà il suo avviso, il quale, sebbene non sia obbligatorio, deve però avere necessariamente un gran peso nelle deliberazioni del Ministero, comechè questo e non quello sia risponsale.

Riassumendomi dico, che a mio giudizio non era necessaria una disposizione di legge per autorizzare il potere esecutivo a provvedere ai casi contemplati in questo progetto di legge, mentre ai medesimi provvedevano le regie patenti del 6 aprile 1839, in esecuzione delle quali il Ministero ha costantemente sin qui provveduto in casi anche identici. Però, poichè si mosse il dubbio per allontanarlo onninamente, io proporrei alla Camera di sostituire agli articoli del Ministero e della Commissione il seguente articolo, il quale corrisponde a quello proposto dal deputato Pallieri, ma è concepito in termini più generali.

Il mio articolo è così concepito:

« L'approvazione dei progetti e piani per l'esecuzione di opere di utilità pubblica, regolate dalle disposizioni delle lettere patenti del 6 aprile 1839 spetta al potere esecutivo.

« Tale approvazione e la relativa dichiarazione di utilità pubblica emaneranno sulla domanda degli interessati per decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato. »

DEPHETIS. Domando la parola per un fatto personale.

Mi preme di rispondere ad un'accusa mossami dall'onorevole Pallieri, il quale mi faceva colpevole d'aver tollerato in silenzio una infrazione di legge da parte dei signori ministri, infrazione che io avrei veduto succedere tutti i giorni, e che ciò non ostante avrei tollerato lungo tempo silenzioso. Prima di tutto debbo rettificare la sua asserzione; io ho detto che nella legge quale esisteva vi è un dubbio; questo dubbio io sono inclinato dopo lo Statuto a risolverlo a favore del potere legislativo, ma non posso negare, e l'ho dichiarato, che le ragioni esposte dalla Commissione per ritenerlo sussistente sono veramente gravi. Ma io vorrei domandargli se i decreti reali che dichiarano le opere di pubblica utilità si stampano sempre nella *Gazzetta ufficiale*; questo è l'unico modo col quale io posso averne cognizione: io credo di no; ed in questo caso mi pare che spetterebbe piuttosto a qualcuno che abbia accesso nei penetrali ministeriali, e che possa aver notizie di questi decreti che si fanno, l'obbligo di rimproverarli al Ministero. (Bravo! a sinistra)

Del resto, se io anche l'avessi saputo sarei rimasto silenzioso per molte ragioni. Prima di tutto mi pare che vi sono ormai tanti ordini del giorno rimasti infruttuosi, che mi parrebbe opera gettata l'aumentarne inutilmente il numero; la

Camera ha già veduto in che conto si tengano le interpellanze; cosicchè anche il muovere interpellanze è cosa alla quale io mi saprei risolvere difficilmente.

La mia disapprovazione poi al Ministero, io mi credo obbligato di manifestarla nel solo modo col quale sono obbligati a manifestarla i deputati, cioè sedendo su questi banchi, e tutte le volte che viene in discussione una questione, la quale abbia anche per poco il carattere di questione politica, ponendo nell'urna la mia palla nera; e in questa parte spero che l'onorevole Pallieri, se ha la compiacenza di osservarmi, vedrà che io non manco di esprimere sinceramente la mia disapprovazione col mio voto.

Del resto io debbo ricordare al signor Pallieri, che io ho avuto il piacere di sentirlo parecchie volte ad ammonire il Ministero, e rimproverargli degli abusi, e mi pare debba essermi permesso alla mia volta di sollecitare lui, che sieda sui banchi ministeriali, ad usare della sua influenza presso i signori ministri, perchè questi abusi non abbiano più luogo; allora quelle sue ammonizioni avranno quell'importanza che il signor Pallieri crede certamente che debbano avere.

BEGLONO. Se la Camera crederà essere assolutamente il caso che si debbano estendere i termini di questa legge, e che mentre si tratta di provvedere sull'interpretazione di un solo articolo che riflette l'approvazione dei piani d'ingrandimento, si abbia invece a riformare la legislazione sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica, io rispetterò anzitutto il giudizio della Camera; ma se posso provare che qui non trattasi d'altro fuorchè della risoluzione di un dubbio che concerne la competenza del potere a cui debba essere devoluta l'approvazione dei piani d'ingrandimento, voglio sperare che la Camera passerà senz'altro alla discussione di questa legge quale ci venne proposta: imperocchè essa concerne un interesse, non dirò solo generale della popolazione di Torino, ma un interesse che si estende alle provincie, e a quanti, o per ragione di commercio, o per altri motivi hanno relazioni colla capitale.

Signori, un dubbio è sorto, e questo rifletteva unicamente l'interpretazione dell'articolo primo delle regie patenti 1839: trattavasi di vedere, se l'approvazione dei piani d'ingrandimento, e la declaratoria d'utilità pubblica che accompagna quest'approvazione, appartenessero al potere amministrativo, ovvero fossero nel dominio del potere legislativo.

Quanto all'approvazione dei piani d'ingrandimento, come opere di estetica, come complesso di figure e di linee, come opere d'arte, il dubbio non è mai sorto; chè certo il preparare, il deliberare e l'approvare i piani è atto di amministrazione.

Nel modo stesso che niuno contende a un Consiglio municipale il diritto di fare, di compilare e adottare quanto a lui gli studi di questi piani, nello stesso modo, dico, nessuno ha mai dubitato competere poi all'alta amministrazione, ossia al Governo, la facoltà di approvarli definitivamente.

Il dubbio adunque si restringe unicamente alla declaratoria di pubblica utilità. Io rispetto cotesto dubbio, poichè lo vidi espresso molte volte da persone di alta dottrina. Ad ogni modo però io confesso che fui sempre convinto che questa declaratoria sia nelle attribuzioni del potere esecutivo. I fonti del diritto che ci debbono essere di guida nel risolvere siffatta questione, sono: lo Statuto, il Codice, e la legge del 1839.

Nello Statuto troviamo consacrata e proclamata l'inviolabilità della proprietà, ma coll'indispensabile modificazione che si rinviene nell'articolo stesso, vale a dire, che un pri-

vato può essere obbligato a cederla per opere di pubblica utilità, in conformità delle leggi e dei regolamenti.

Lo Statuto dunque nulla aggiunse a questo riguardo; ma ci rimandò all'antecedente legislazione, la quale tutta consiste, riguardo alla materia di cui si tratta, negli articoli 1 e 70 delle patenti 6 aprile 1839 e nel Codice civile.

Ora che dice l'articolo primo delle patenti del 1839? Esso è concepito in questi termini:

« Sono opere di utilità pubblica i lavori che si eseguono per conto del demanio, delle aziende, delle provincie e dei comuni, e queste opere e le proprietà da occuparsi per la esecuzione delle medesime, saranno a termini dell'articolo 441 del Codice civile, determinate da lettere patenti, previo il parere del Consiglio di Stato, allorchè giudicheremo di ordinarlo. »

Si è creduto da taluni che accennandosi per la forma di approvazione a lettere patenti, il legislatore abbia inteso di statuire che quest'approvazione emanerebbe in tal caso con una vera legge.

Ma se noi risaliamo al Codice civile e a quanto si praticava in materia di legislazione prima dello Statuto, vediamo che tutte le leggi erano editti e lettere patenti, ma che non tutte le lettere patenti erano vere leggi.

Noi vediamo che le lettere patenti, le quali statuivano disposizioni legislative, venivano sempre precedute dal parere del Consiglio di Stato, e vediamo per altra parte che dette lettere patenti oltre a ciò dovevano essere necessariamente interinate dai magistrati supremi.

Ora l'articolo primo della legge del 1839 parla di lettere patenti, le quali emaneranno « sentito il parere del Consiglio di Stato, ove lo si creda necessario. » Ma se il legislatore avesse inteso di riferirsi a vere leggi nell'enunciare questa forma di provvisione sovrana, non avrebbe detto che sarebbero precedute dal parere del Consiglio di Stato « quando lo si avesse creduto opportuno, » perchè in fatto di vere leggi era dichiarato nel Codice che sempre sarebbero precedute dal parere di quel Corpo.

In secondo luogo noi abbiamo la giurisprudenza e la costante interpretazione che il Governo seguì finora nell'interpretazione della legge del 6 aprile 1839, riguardo ai quartieri di nuova costruzione in questa capitale. Citerò questi soli, perchè i soli che siano a mia notizia, essendo di pubblica ragione.

Nel 1846, in agosto ed in settembre, emanarono regie lettere patenti con cui si approvavano le fabbricazioni di Vanchiglia e di Porta Nuova; ebbene, o signori, quelle lettere patenti non le credo interinate dal Senato, e di più non sono pubblicate nella raccolta ufficiale degli atti del Governo.

Che cosa erano dunque? Erano atti di alta amministrazione, che il Sovrano sanciva nell'esercizio del potere esecutivo, e non nell'esercizio del potere legislativo.

Potrei citare esempi desunti dalla giurisprudenza d'altri paesi, i quali si trovarono in condizioni identiche alle nostre, e presso i quali dopo la pubblicazione di Statuti e Costituzioni, che proclamavano in termini per avventura più formali ancora di quelli che s'incontrano nel nostro, l'inviolabilità delle private proprietà, tuttavia le declaratorie di pubblica utilità si riconobbero sempre essere di esclusiva competenza del potere esecutivo, e non già del potere legislativo.

La ragione se ne faceva specialmente consistere in che l'emaneazione di questi provvedimenti appartenga all'alta amministrazione, e non alla legislazione; oltre di che per l'indole

stessa delle quistioni che presentano, occorrendo molte volte cognizioni locali, speciali, tecniche, difficilmente perciò si possono con bastante cognizione di causa discutere in un Parlamento. Si diceva di più, che essendo pur sempre in questo impegnati molti interessi privati, un Corpo legislativo discenderebbe perciò alla condizione di giudice, ove intervenisse ad assumere cognizione diretta nelle singole pratiche; che tocca alla legge il determinare le norme generali per tutti i casi, il prescrivere le forme tutelari per i diritti individuali; ma che quando si tratta di venire in via di applicazione e di esecuzione della legge all'approvazione di un dato piano, e ad una declaratoria di pubblica utilità in un caso determinato, deve sempre tal diritto spettare al potere esecutivo, e non al potere legislativo.

Intanto, poichè presso di noi questo dubbio è sorto, riguardo ai piani d'ingrandimento, conveniva risolverlo; conveniva interpretare la legge sulla espropriazione per causa di utilità pubblica del 1839. Ecco la sola questione la quale il Governo e la Commissione hanno creduto doversi sciogliere dalla Camera per mezzo di una legge che avesse per oggetto i piani d'ingrandimento.

Il signor ministro poi ci ha dichiarato come il dubbio, che non sorgeva relativamente ad altri generi di opere fosse sorto relativamente all'approvazione dei piani d'ingrandimento; si era cioè notato che quando occorre di proclamare una declaratoria di utilità pubblica in approvazione di un piano d'ingrandimento, l'effetto di queste declaratorie non è già solo di colpire immediatamente le proprietà dei privati che vi sono contemplate; ma l'effetto in questi casi viene ad essere progressivo, permanente e duraturo. Tali sono, a cagion d'esempio, le condizioni che riflettono le altezze delle case e molte altre prescrizioni edilizie od igieniche che s'impongono ai presenti ed ai futuri edifici.

Si diceva adunque, se si trattasse di colpire in un dato momento le proprietà private in via di espropriazione per causa di utilità pubblica, in guisa che l'effetto ne fosse consumato all'istante di questa declaratoria, non vi sarebbe difficoltà di seguire il sistema che si pratica per tutte le altre opere; ma per la natura affatto speciale di questi provvedimenti che riflettono i piani d'ingrandimento, avvi ragione di dubitare se si possa ammettere l'interpretazione della legge del 1839 nel senso medesimo in cui fu ammessa in ordine ad altre opere di pubblica utilità. Dimostrate le ragioni particolari che persuadono le opportunità di una legge speciale pei piani d'ingrandimento, ora io dico, che se per avventura si creda possa esservi pure qualche altra disposizione legislativa in fatto di espropriazione per opere di pubblica utilità, che sia conveniente modificare, la Camera lo potrà fare quando che sia; ma intanto, ritenuta l'urgenza, ritenuto che la materia di questa legge poteva porgere un dubbio più fondato, che non potessero porgerlo altre opere di pubblica utilità; ritenuta infine la stagione assai inoltrata, a cui la Sessione è pervenuta, io pregherei, per quanto so e posso, la Camera, senza pregiudizio di quelle altre più ampie riforme, che vorrà maturare su questo ramo di legislazione, acciò voglia discutere questa legge quale venne proposta dal Ministero ed emendada dalla Commissione.

PRESIDENTE. Vorrei ricondurre la questione nel suo vero terreno, onde regolare la discussione.

Ritenga la Camera, che si era presentato un progetto del Ministero, che limitava l'ampliamento e l'allineamento alla sola città di Torino; la Commissione estese questa disposizione legislativa a tutti i piani di ampliamento e di allineamento delle città e comuni dello Stato.

Finalmente il signor deputato Pallieri, e quindi il signor deputato Sappa, hanno presentati due emendamenti, i quali scartando per ora la questione relativa ai piani d'ampliamento ed allineamento delle città e comuni, portano la questione sull'articolo primo della legge del 1839, che stabilisce le formalità colle quali vengono dichiarate le opere di pubblica utilità.

A queste ultime proposizioni il deputato Iosti ha opposta la questione pregiudiziale, perchè si scostavano interamente dal progetto di legge che fu presentato, ed entravano in un altro campo: perciò esso vuole che si seguano le norme dettate dal regolamento per l'iniziativa parlamentare, che sia questa proposta deposta al banco della Presidenza come riforma alla legge del 1839, o come un'interpretazione legislativa di quella legge, e fatta passare agli uffici. Quindi senza di nuovo divagare in questa discussione, mi pare che la questione pregiudiziale proposta dal deputato Iosti dovrebbe essere posta prima ai voti, perchè qualora la Camera l'ammettesse, si scartano assolutamente tutte le questioni in ordine all'interpretazione della legge del 1839, rispetto alle formalità per la dichiarazione di opere di pubblica utilità. Vedrà poi la Camera se vorrà occuparsi dell'articolo particolare che si propone intorno ai piani d'ingrandimento di Torino, giusta il progetto del Ministero, o di tutte le città e comuni, siccome proporrebbe la Commissione.

Quindi io credo che sia essenziale anzi tutto che si voti sopra la questione pregiudiziale.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Chiederei che mi fosse concesso di esporre alcune osservazioni intorno alla questione generale finora agitata.

È sorto un dubbio sull'interpretazione della legge, e questo dubbio fu sollevato essenzialmente sui piani delle città e dei comuni. Trattasi di sapere se la dichiarazione di pubblica utilità che si facesse di quei piani in relazione e dipendenza della legge 1839 sia sufficiente.

Io ho detto i motivi per i quali credo che non sia sufficiente; ed è perchè qui non si tratta di un'immediata espropriazione la quale deve essere compensata; che se si trattasse di questo, io riguarderei benissimo i piani delle città come compresi nella regola generale: ma si tratta di vincolare a condizioni e ad oneri che non sono compresi in quella legge, e che non sono riguardati come doventi avere un immediato pagamento del danno. Questo dubbio almeno esiste, le lunghe discussioni lo provano. Dunque mi pare che se si vuol procedere in guisa che sia sciolta quest'incertezza e si possano approvare i piani e procedere all'ampliamento delle città, e principalmente di quella di Torino, è necessario occuparsi della legge proposta.

Quanto agli abusi che si è detto essere commessi dal Ministero rispetto alla legge del 1839, io credo che non ne abbia commesso alcuno; appunto perchè non ha fatto che applicare quella legge, la quale, come si è osservato fin qui, fu applicata tutte le volte che si trattava di vera espropriazione immediata e di immediato compenso per cui tutte le formalità da osservarsi sono stabilite dalla legge medesima.

Il Ministero ha fatto questo, appoggiato alla legge, e crede che sia necessario generalmente di far così: perchè faccio osservare alla Camera che nel corso dell'anno avverrà certamente qualche centinaio di volte, che si esigono decreti per espropriazioni. Se ogni qualvolta un comune vuol fare una strada, od ampliare una piazza, o edificare una chiesa, ecc., o che una provincia vuole migliorare uno stradale, o che il Governo vuol migliorare le sue vie di comunicazione, si esigesse una legge particolare ed una discussione speciale, io credo che

sarebbe impossibile che il Parlamento s'occupasse più d'altri affari.

Si è fatta pure la proposta di distinguere le opere di maggiore importanza da quelle d'una importanza minore. Questa distinzione sembra ragionevole; ma io faccio osservare alla Camera che sarà assai difficile il segnare un limite che separi le opere di maggiore importanza da quelle di una importanza minore; tanto più che quest'importanza non deve riferirsi soltanto alle opere stesse, ma al diritto di espropriazione che esigono.

Ci sono alcune opere che per se stesse sono di lieve importanza, e che pure esigono che si eserciti un diritto di espropriazione gravissimo; mentre ci sono delle altre opere che per se stesse sono di una importanza grandissima, e che rispetto all'espropriazione forzata non sono di grande momento.

Ciò malgrado si potrà forse con buon criterio fare questa distinzione. Ma osservo che non è cosa da improvvisarsi in queste circostanze, e che non si può ora attendere una legge che separi le opere di grande importanza da quelle di una importanza minore. Né può d'altronde generalmente dichiararsi, come vorrebbe il signor Pallieri, che sia inutile il fare questa distinzione, perchè uno studio più maturo può dimostrare convenientemente la farà. Io lascerò per ora tale questione per occuparmi solo di quell'argomento sul quale è sorto il dubbio; cioè di vedere se i piani delle città abbiano bisogno per essere approvati dal potere esecutivo di una legge speciale che loro dia questa facoltà come ha creduto e crede il Governo appoggiato, come diceva l'onorevole sindaco di Torino, ad autorevolissimi argomenti derivanti da magistrati di vastissima scienza, i quali hanno opinato che il Governo ha facoltà di dichiarare la pubblica utilità ogni qualvolta si tratta della immediata espropriazione dietro compenso; ma che quando, siccome nel presente caso, si tratta di assoggettare le proprietà a condizioni ed oneri che limitano il diritto di proprietà indefinitamente, come avviene dei piani delle città, si esiga un'autorizzazione speciale del potere legislativo.

Questa è quella che io sono venuto a domandare, e della quale mi pare sarebbe conveniente che la Camera si occupasse per mettere qualche ordine nelle cose, e poter procedere innanzi.

Varie voci. Ai voti! ai voti!

PALLIERI. Chiedo di parlare per una mozione d'ordine.

Siccome la proposta del deputato Sappa non differisce sostanzialmente dalla mia, e ne trovo migliore la redazione, dichiaro perciò di unirmi a lui.

Mi si permetta poi che io faccia solo notare al deputato Depretis come l'articolo 57 delle lettere patenti del 6 aprile 1839, ordina la pubblicazione delle spropriazioni...

DEPRETIS. Ma si fa questo?

PALLIERI... perlochè non è d'uopo, per conoscere le medesime, di andare a perscrutare i registri ministeriali. Non occorre poi che risponda all'appello che ha fatto alla mia influenza, perchè influenza non ho, come non ho pretensione, fuorchè quella di dir sempre, in ogni occasione, qualunque sieno i banchi su cui mi trovo seduto, a chicchessia liberamente la mia opinione (Bravo! dalla destra)

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. La questione pregiudiziale è la prima a venire in votazione; se la Camera crede abbastanza discussa la questione in principio...

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Interrogherò la Camera se intenda che la discussione sia chiusa su tutte le questioni fin qui elevate (Sì!

sì!), e voglia quindi procedere a votare sulla questione pregiudiziale.

(La Camera delibera affermativamente.)

Porrà ora ai voti la questione pregiudiziale opposta dal deputato Iosti.

(È approvata.)

Ora non cade in discussione altro che l'emendamento proposto dalla Commissione, il sotto-emendamento proposto dal Ministero a quello della Commissione, e l'emendamento del deputato Mantelli.

Domanderò prima se è appoggiato il sotto-emendamento del signor ministro del tenore seguente. (*Vedi sopra*)

DEFORESTA, relatore. Domando la parola per l'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Ma lasci interrogare se le proposte sono appoggiate, perchè se ve ne sarà quacheduna che non lo sia, verrà scartata.

DEFORESTA, relatore. Forse non sarebbe necessario che fosse appoggiata questa proposta, poichè la Commissione aderisce al sotto-emendamento proposto dal signor ministro, con che sia tolta la clausola *previo il parere del Consiglio di Stato*.

PRESIDENTE. Sì, ma intanto lasci che la Camera si pronunci sopra le proposizioni tali quali furono formolate. Ella disse pur ora che la Commissione adotta la proposta del Ministero, purchè sia tolta una delle sue condizioni; allora non l'adotta, e diventa un'altra proposta.

Una voce. Sicuramente.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Per semplificare la questione, ripeterò prima la dichiarazione che ho fatto, che io non proponevo che si sentissero le Commissioni tecniche per altro, se non che per la sollecitudine dell'andamento dell'affare, ma che io non risguardava la proposizione di un piano che mi fosse fatta, altrimenti che come la proposizione del Consiglio municipale, dal quale io la ricevo. Quindi, considerato che il Consiglio municipale potrà sentire questi consiglieri tecnici che dipendono da lui, e che non sono che una parte integrante del suo ordinamento; considerato, che non sentendoli, ove la proposizione del Consiglio mi venisse indigesta e non bene illuminata nella parte tecnica, potrei sempre rimandarla perchè lo fosse, rinuncio all'introdurre quella dichiarata obbligazione di sentirli anticipatamente. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Ed il Consiglio di Stato?

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Ho dichiarato anche che vi rinuncio, perchè mi riservo di sentirlo spontaneamente. (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. Allora questa proposta si riduce nelle proposte Mantelli e Michelini (*Sì! sì! Bene!*), e rimarrebbe ristretta a questi termini:

« L'approvazione dei piani di ampliamento e di allineamento delle città e comuni a lottati dai loro Consigli, e la contemporanea dichiarazione di pubblica utilità delle opere nei piani stessi indicate, spettano al potere esecutivo.

« Tale approvazione, e la relativa dichiarazione di utilità pubblica, emaneranno per decreto reale. »

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

La Commissione aderisce?

DEFORESTA, relatore. Aderisce.

PRESIDENTE. Dunque non rimane altro che a porla ai voti.

DEPRETIS. Vorrei quasi proporre che si aggiungessero due sole parole.

Domando che dopo le parole *decreto reale* si aggiunga: « da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale*. »

PALLIERI. Come io diceva poc'anzi, ogni espropriazione è pubblicata nella gazzetta della divisione, ed in difetto in quella di Torino.

DEPRETIS. Sta però in fatto che queste pubblicazioni non si fanno.

PALLIERI. Ritengo che si sono sempre fatte, e per convincersene basta leggere la quarta pagina.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Prima che si dichiari che un'opera è di pubblica utilità, si fa la pubblicazione nel comune.

DEPRETIS. (Interrompendo) Io credo che ci sia una mala intelligenza sulla qualità della pubblicazione. Che si debba fare la pubblicazione quando si tratta di espropriazione forzata, non vi è alcun dubbio. Altro però è farla all'albo pretorio dei comuni, e col mezzo degli uffici d'intendenza, ed altro è il farla in quel modo che si usa dai Governi costituzionali nei loro atti, cioè stampandoli nella *Gazzetta ufficiale*.

Si è di questa seconda specie di pubblicità che io intendo parlare.

PALLIERI. Questa è precisamente la pubblicità che si richiede dalle patenti 6 aprile 1839.

L'articolo 57 di esse si riferisce all'articolo 2303 del Codice civile, ove è detto che la pubblicazione avrà luogo nella gazzetta della divisione, ed in difetto in quella di Torino.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Faccio osservare che la pubblicazione a cui accenna l'onorevole deputato, cioè quella che si fa all'albo pretorio dei comuni, è quella che è più essenziale, perchè riguarda gl'interessi locali, ed è veramente la sola importante.

Io credo che la pubblicazione nella gazzetta non è di quella importanza, poichè, quando si espone per otto giorni in un comune la domanda, acciò quelli che ne hanno interesse accorrono a vedere di che si tratta, e possano fare tutti i passi necessari, e porgere alla Camera quei reclami che fossero del caso, mi pare che si faccia quanto occorre per garantire gli interessi della società.

VALERIO LORENZO. La diversità fra l'onorevole deputato Depretis e l'onorevole deputato Pallieri sta in ciò, che alcune volte questi decreti non sono pubblicati che nella gazzetta divisionale, ed il signor Depretis chiede, e con ragione, che tutti i decreti reali vengano pubblicati nella *Gazzetta ufficiale*, siccome centro comune ed universale degli atti ufficiali del Governo.

PRESIDENTE. Se non vi è opposizione a questa proposta, rileggerò l'articolo così emendato.

PALLIERI. Io proporrei ancora si facesse una semplificazione, cioè che invece di dire: « spetta al potere esecutivo, » si dicesse: « emaneranno per decreto reale. »

PRESIDENTE. Pare veramente che quest'espressione sarebbe più semplice, e non arrecherebbe nessuna modificazione alla sostanza della proposta.

Leggo pertanto l'articolo così emendato:

« L'approvazione dei piani d'ampliamento di allineamento delle città e comuni adottati dai loro Consigli, e la contemporanea dichiarazione di utilità pubblica delle opere nei piani stessi indicati emaneranno per decreto reale da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale*. »

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'articolo...

GIANONE. Domando la parola. (*Segni d'impazienza*)

Vorrei proporre la variazione di una parola sola; proporrei cioè che si dicesse: « Il Governo del Re è autorizzato ad approvare. » E faccio notare alla Camera che nella formula che stiamo per adottare, sta la decisione della gran questione, a

quale dei due poteri, esecutivo o legislativo, spetti il provvedere in simile materia. Se noi diciamo: « l'approvazione, ecc., emanerà per decreto reale, » noi ci spogliamo assolutamente di ogni diritto.

Il ministro ci ha osservato che trattandosi di piani di ampliamento e di allineamento non si può fare a meno d'imporre condizioni assai vincolative della proprietà: sono questi i casi i più gravi. Noi dunque, ripeto, dicendo che l'approvazione emanerà dal potere esecutivo, riconosciamo in lui la competenza; che se diciamo invece « il Governo del Re è autorizzato, » almeno nei casi assai gravi, quali sono quelli relativi all'ampliamento di una grande città, ci resterà poi libero il riconoscere se nei casi di minore importanza, l'approvazione, ossia la dichiarazione debba aspettare all'uno o all'altro potere.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata questa proposta del deputato Gianone.

(Non è appoggiata.)

Pongo ai voti l'articolo testè letto.

(È approvato.)

« Art. 2. Per le espropriazioni a cui potesse dare luogo all'esecuzione dei piani anzidetti, si osserveranno le leggi vigenti. »

PALLIERI. Dopo la legge generale del 6 aprile 1839 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, nelle varie speciali regie approvazioni si usò sempre introdurre un articolo nei termini in cui è concepito l'articolo secondo del progetto ministeriale. La Commissione crede meno conveniente questo articolo, ed io convengo con essa; ma mi pare che l'articolo della Commissione non sia migliore di quello del Ministero. Che cosa, infatti, dice la Commissione? Che per l'espropriazione bisogna eseguire la legge, ma l'esecuzione della legge, in qualunque caso, è il primo fondamento d'ogni ben ordinato Governo. Era dunque per lo meno inutile; perchè se volesse dire qualche cosa, significherebbe che in materia di espropriazione si debbono osservare le leggi, e che nelle altre materie non occorre osservarle; il che dico soltanto per far vedere l'inutilità di quest'articolo, del quale propongo quindi la soppressione.

PRESIDENTE. Il Ministero aveva proposto l'articolo in questi termini:

« Per le espropriazioni a cui potesse dar luogo l'esecuzione dei piani anzidetti, si dovranno osservare le disposizioni delle regie patenti del 6 aprile 1839. »

La Commissione lo ha modificato, ed invece *delle disposizioni delle regie patenti, ecc.*, ha detto: *si osserveranno le leggi vigenti.*

Ora il signor deputato Pallieri propone la soppressione di quest'articolo.

DEFORESTA, relatore. Io mi oppongo alla soppressione proposta dal deputato Pallieri, perchè è indispensabile si dica, che quando, in esecuzione dell'approvazione dei piani di ingrandimento delle città e comuni, si debba poi venire all'espropriazione, allora questa debba essere fatta in conformità del disposto della legge.

Questo era il pensiero del Ministero, cui s'accorda quello della Commissione; in difetto potrebbe sempre sorgere il dubbio se, approvato che sia il piano d'ingrandimento, qualora i proprietari non vogliono adattarsi alle condizioni stabilite, e le città abbiano esse a far eseguire le opere indicate nel piano medesimo, debbano a tal uopo espropriare da prima i proprietari stessi nella via ordinaria, vale a dire colle norme stabilite nella legge.

La Commissione ha poi cambiata l'espressione di *patenti del 6 aprile 1839 in leggi vigenti*, perchè queste espropria-

zioni sono più ampie, e potrebbero sussistere anche quando le dette patenti venissero modificate per fare la distinzione espressa tra le opere che possono essere approvate dal potere esecutivo, da quelle per cui sia necessaria una legge, o per tutt'altro motivo.

Io domando, ove mai una compagnia proponesse la costruzione di una strada ferrata che traversasse lo Stato, se il Parlamento crederebbe che quest'opera di utilità pubblica potesse essere approvata dal potere esecutivo.

Ciò basta per far sentire la possibilità di un'altra legge spiegativa delle patenti del 6 aprile 1839, e per giustificare le espressioni adoperate dalla Commissione, le quali si adatterebbero anche alla nuova legge che venisse approvata.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Io ho accettata la modificazione proposta dalla Commissione, e credo necessario di attenermi a quella appunto per il motivo che ha indotto il Governo a proporre questa legge, cioè perchè si è creduto che fosse necessaria un'autorizzazione speciale del Parlamento per avere facoltà di approvare i piani. Avendo quest'opinione, egli non ha creduto che implicitamente fosse compreso nella legge d'espropriazione questo caso. Ha domandato una legge speciale, ma con un secondo articolo ha dichiarato, che quanto all'espropriazione sussistono le medesime disposizioni di legge per l'espropriazione come per tutti gli altri casi.

PALLIERI. Il signor ministro crede di avere bisogno di una speciale autorizzazione del Parlamento per eseguire la legge.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Mi scusi, egli non mi ha capito...

PALLIERI Io gli ricorderò l'articolo 6 dello Statuto, che stabilisce precisamente, che nessuno mai si può scostare dalle leggi. Del resto è la stessa l'opinione del signor ministro, e la mia, e quella della Commissione e di tutti i membri di questa Camera, tutti vogliamo l'esecuzione delle leggi; ma quando l'esecuzione delle leggi è ordinata dallo Statuto, ed è il principio cardinale di ogni Governo, non occorre dire puramente e semplicemente che la legge si debbe eseguire.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Ella mi attribuisce un'opinione assurda, cioè che io creda avere bisogno di questa legge per assumere l'obbligo di eseguirne un'altra. Io dico che il secondo articolo è necessario che si conservi per stabilire che le norme da seguirsi nelle espropriazioni che avverranno per forza di questa stessa legge, cioè per occasione di piani di ingrandimento di città saranno le stesse norme generali della legge del 1839; e che non ci è bisogno di ricorrere ad altre disposizioni speciali, benchè speciali disposizioni si richiedessero per l'approvazione dei piani stessi.

PRESIDENTE Domando se la soppressione proposta dal deputato Pallieri è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata la pongo ai voti.

(La Camera rigetta.)

Pongo ai voti l'articolo 2 come fu proposto dalla Commissione.

(La Camera approva.)

Ora si passa allo squittinio segreto sul complesso della legge, la quale rimane concepita nel seguente tenore:

« Art. 1. L'approvazione dei piani d'ampliamento, e gli allineamenti delle città e comuni adottati dai loro Consigli, e la contemporanea dichiarazione di utilità pubblica delle opere nei piani stessi indicate emaneranno per decreto reale da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale*.

« Art. 2. Per le espropriazioni a cui potesse dare luogo

l'esecuzione dei piani anzidetti, si osserveranno le leggi vigenti. »

Intanto leggerò l'ordine del giorno per la seduta di domani.

Debbo però prima ricordare alla Camera che il deputato Depretis aveva chiesto che si consecrasse il giorno di domani per udire il rapporto sulle petizioni, ed il signor ministro delle finanze aveva proposto che si tenesse all'uopo una seduta straordinaria alla sera, onde potere dar corso nella seduta diurna agli altri affari di grande urgenza che sono all'ordine del giorno. Io proporrei quindi che si tenesse una seduta straordinaria domani a sera, per udire il rapporto sulle petizioni. (Sì! sì!)

VALERIO LORENZO. Se si fissa una seduta di sera per le petizioni, la Camera probabilmente non si troverà in numero. Io osservo che il rapporto delle petizioni è uno dei lavori ordinari indicati specialmente dallo Statuto, epperò si possono tenere sedute straordinarie per i lavori straordinari, ma non per le petizioni. Aggiungo poi che in tre mesi non si sono tenute che tre sedute a quest'oggetto, le quali non durarono più di un'ora o un'ora e mezzo. Mentre il regolamento vuole che sia per ciò tenuta un'intera tornata ogni settimana.

PRESIDENTE. Osserverò che il regolamento stabilisce che si dedichi un giorno per settimana al rapporto delle petizioni, ma non dice che questa seduta debba tenersi piuttosto di giorno che di sera. Io quindi crederei che stante l'urgenza dei lavori su cui fu fatta relazione, si possa tenere una seduta domani a sera per udire il rapporto delle petizioni.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Io faccio osservare che la Camera ha dichiarato di occuparsi prima di tutto a dar passo ai molti lavori che ancora rimangono, e che costituiscono un'opera di maggior importanza di quello che non lo siano le petizioni.

ASPRONI. Mi piace di far osservare al signor ministro che le petizioni contengono cose di grandissima importanza (*Esclamazioni a destra*) di cui la Camera deve tener conto. Se non che il diritto delle petizioni è divenuto illusorio, da che i signori ministri si dispensarono dall'obbligo di riferire alla Camera le providenze che danno a quelle che gli sono rimesse. (*Bene! a sinistra*)

PRESIDENTE Qui è inutile ogni discussione; io interrogherò la Camera se intenda tenere seduta straordinaria per domani a sera, il di cui ordine del giorno sarà la relazione di petizioni.

Quelli che intendono che si tenga questa seduta straordinaria, vogliono alzarsi.

(La Camera delibera che ci sarà seduta.)

Si procede allo squittinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	108
Maggioranza	55
Voti favorevoli	95
Voti contrari	15

(La Camera adotta.)

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Discussione del progetto di legge riflettente modificazioni allo statuto della Banca Nazionale;

2° Discussione del progetto di legge per l'imposta di una tassa sulle professioni, arti liberali, industria e commercio;

3° Discussione del progetto di legge relativo al perforamento del colle di Tenda.